

ALLEGATO C

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti Magistrati:

Presidente ff.: dott. Eduardo GRECO

Presidente di Sezione: dott. Eugenio CAMPBELL

Consiglieri: dott. Ettore COSTA

prof. dott. Antonio BENNATI

prof. dott. Antonino DE STEFANO

dott. Ciro PAGLIARA

dott. Aurelio BONOMI

dott. Francesco VENTURA SIGNORETTI

dott. Giuseppe CACCIA

Primi referendari: prof. dott. Salvatore BUSCEMA

prof. dott. Francesco GARRI (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio per l'accertamento della mancata presentazione, nei termini di legge, del rendiconto generale della Regione Sarda per l'esercizio finanziario 1969 e del conto ad esso allegato dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

Uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1970, il relatore, Primo referendario professor dottor Francesco Garri ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dottor Tommaso Spremolla.

FATTO

La Giunta regionale sarda non ha presentato nel termine del 30 giugno 1970 il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1969 e l'allegato conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

Per accertare tale inadempimento, con decreto del 17 luglio 1970 è stata fissata la udienza odierna. Nella udienza il Pubblico Ministero, rilevata la mancata presentazione del rendiconto, esposte alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilan-

cio regionale, ha concluso perché sia accertato e fatto constare, a chi spetti e per ogni effetto di legge, il cennato inadempimento.

DIRITTO

A' termini dell'articolo 41 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, la Giunta regionale, deve, ogni anno, nello stesso termine (30 giugno) previsto dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, presentare alla Corte dei conti il rendiconto generale della Regione, con l'allegato conto consuntivo dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione (articolo 8, secondo comma, dello Statuto dell'Azienda approvato con legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6), rendiconto e conto relativi all'esercizio finanziario decorso, per la loro parificazione, sì da porre in grado il Consiglio regionale di procedere alla loro approvazione, a norma dell'articolo 31 dello Statuto.

Il 30 giugno 1970 è scaduto il termine entro il quale la Giunta regionale doveva presentare il rendiconto generale ed il conto allegato dell'esercizio 1968 e questa mancata presentazione deve essere fatta constare a chi spetti e per ogni effetto di legge.

Alla decisione sul rendiconto generale deve essere unita, a' termini dell'articolo 41 del testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, una motivata relazione che, nell'espone i risultati del riscontro eseguito nell'esercizio finanziario, formuli, in particolare, le osservazioni intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le variazioni e le riforme ritenute opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico danaro da parte della Regione.

Detta relazione, seppure da farsi in occasione della decisione sul rendiconto da parificare, non è da tale pronunzia condizionata, in quanto ha ad oggetto il comportamento della Amministrazione, mentre il giudizio sul rendiconto procede autonomamente dalla verifica delle sue risultanze, tanto per le entrate quanto per le spese, e dal loro riscontro con le leggi del bilancio, atti di gestione questi che possono bensì essere utilizzati nella valutazione di detto comportamento, ma che non ne costituiscono imprescindibile presupposto.

L'esercizio da parte della Corte del potere-dovere di riferire direttamente al Consiglio regionale non può essere, inoltre, paralizzato da inadempimenti dell'Amministrazione regionale.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le riforme ritenute opportune sono, quindi, esposte nella relazione unita alla presente decisione, a norma dell'articolo 41 sopra citato.

P. Q. M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite

visti gli articoli 100 e 103, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo Statuto speciale per la Sardegna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, che approva le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive integrazioni e modificazioni;

sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;

accerta, facendone constare a chi spetti e per ogni effetto di legge, la mancata presentazione del rendiconto generale della Regione e del conto dell'Azienda delle foreste demaniali relativi all'esercizio finanziario 1969;

riferisce, con l'unita relazione, in ordine ai risultati del controllo eseguito sulla gestione del bilancio regionale nonché sulla gestione della Azienda predetta per l'esercizio 1969;

ordina che, a cura della Segreteria, la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, nonché al Rappresentante del Governo presso la Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 25 luglio 1970.

L'ESTENSORE

F.to: Francesco Garri

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1970.

IL SEGRETARIO

F.to: Vincenzo Romano

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

1. — PREMESSA.

Anche per l'esercizio 1969 le Sezioni riunite con la pronunzia alla quale la presente relazione è unita hanno accertato la mancata presentazione nei termini del rendiconto relativo.

Va rilevato però, che sono stati già trasmessi i rendiconti generali fino all'esercizio 1966, incluso, per cui è da prevedere ed auspicare che un concreto impegno della Giunta regionale possa, in breve, consentire, con la tempestività nella presentazione — per lo Stato e per le altre Regioni da anni realizzato — l'esame congiunto da parte dell'organo legislativo del bilancio preventivo e del rendiconto del precedente esercizio, accompagnato quest'ultimo dalla decisione e dalla relazione della Corte.

In ordine alle ragioni che hanno indotto — ed inducono — le Sezioni riunite a formulare, pur mancando il rendiconto, le proprie osservazioni sul modo con il quale l'Amministrazione regionale si è conformata, durante il 1969, alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, vale appena avvertire che gli elementi di giudizio che vengono così forniti ai componenti del Consiglio regionale — che la Giunta vorrà portare a loro conoscenza insieme col disegno di legge sul bilancio di previsione per l'esercizio 1971 — sono limitati dalla conoscenza dei dati complessivi della gestione.

2. — *Aspetti giuridici e finanziari della gestione.*

In ordine alla struttura del bilancio regionale, vanno richiamate le osservazioni mosse nelle precedenti relazioni.

Rinviando, poi, all'atto del giudizio sul rendiconto, una analisi dei dati di gestione, sulla base del controllo eseguito, una globale valutazione dell'attività amministrativa induce a rinnovare la constatazione della scarsa adeguatezza del suo ritmo, sia in ordine alla gestione del bilancio ordinario che alla gestione dei fondi del Piano di Rinascita della Sardegna. Situazione questa che si aggrava con il continuo aumento degli stanziamenti annuali di bilancio, derivanti sia da nuove e maggiori entrate che da nuove assegnazioni di fondi da parte dello Stato.

Lentezza nella gestione alla quale fa riscontro — concorrendo a produrla — lo scarso numero di sedute tenute dalla Giunta regionale, massimo organo esecutivo della Regione (nel 1969, 35) e confermata, pur mancando i dati del consuntivo, dalla rilevante giacenza di cassa, come si può dedurre dall'iscrizione al capitolo 20901 di una entrata di lire 1.450.000.000 per interessi attivi sul conto corrente di tesoreria e sui conti fruttiferi speciali (previsione aumentata, rispetto al 1968, di 300 milioni di lire) (1).

In ordine agli interventi pluriennali di spesa, ancora in corso (leggi n. 33 del 17 novembre 1956 e n. 21 del 23 aprile 1968), lo stato di attuazione risulta dal prospetto allegato.

Un cenno è, poi, a farsi in ordine alla resa dei rendiconti da parte dei Comuni, delle somme gestite per cantieri di lavoro, istituiti ai sensi delle leggi regionali 4 febbraio 1950, n. 3 e 24 gennaio 1956, n. 40, dei quali si è fatto cenno nella relazione relativa all'esercizio 1966.

Con il 1965, entrata in vigore la legge del 7 aprile n. 10, istitutiva del « Fondo sociale della Regione Sarda », che ha abrogato le leggi sopra citate, si sarebbero dovute, via via,

(1) Di più rilevante importo i fondi relativi al Piano di rinascita. Nel 1970 la Giunta ha ottenuto dal tesoriere regionale l'aumento del saggio di interesse.

concludere le gestioni dei cantieri scuola di lavoro a quel momento ancora in funzione presso i Comuni interessati. A distanza di cinque anni, invece, l'Amministrazione è ancora in attesa di liquidare e pagare le contribuzioni a saldo oppure, secondo le scritture della Corte, non ha ancora proceduto alle contribuzioni successive a quelle di prima anticipazione.

L'assessorato al lavoro ha proceduto, di volta in volta, a segnalare la situazione, per ogni singolo Comune, alla Procura generale presso la Corte dei conti, perché fosse prescritto al Sindaco, quale agente responsabile, un termine per la presentazione dei conti, al che — dopo la necessaria istruttoria — è stato provveduto con atto della competente Sezione giurisdizionale.

Va rilevato, comunque, che non risultano ancora chiuse le contabilità di 820 cantieri istituiti dal 1955 al 1965 nei vari Comuni dell'isola, per un importo complessivo ammontante a circa 1,15 miliardi. Segnalazioni alla Procura Generale sono altresì pervenute di recente per altre 384 gestioni, per cui le contabilità tuttora non chiuse, nonostante il notevole lasso di tempo intercorso dalla istituzione dei relativi cantieri di lavoro, ammonterebbero a 1204.

In tema di enti pararegionali e di gestioni regionali fuori bilancio può farsi riferimento a quanto ampiamente è stato esposto nelle relazioni sui precedenti esercizi, non essendo state istituite nel 1969 nuove gestioni del genere.

In quanto ai Fondi, pur essi extra-bilancio, affidati in gestione agli Assessori competenti secondo materia, e per i quali a presiedere collegi di revisione sono destinati magistrati della Corte dei conti, in servizio presso la Delegazione, possono farsi le seguenti notazioni.

La gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per quanto concerne la costruzione e l'approntamento dei « centri stabili » per l'addestramento dei giovani lavoratori risulta caratterizzata da lentezza operativa, come evidenziato dalla massa dei residui passivi (oltre 573 milioni a fine esercizio 1968-69) e dai contributi (circa 355 milioni) dei fondi del Piano di rinascita della Sardegna, non incamerati per mancata attuazione delle relative intraprese. Ne è conferma l'importo (45 milioni) degli interessi attivi sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro.

Basterà, d'altronde, considerare la consistenza finanziaria al 31 dicembre 1969 di poco più di 766 milioni, per notarsi come conferente sia l'invito — avanzato dal Collegio dei revisori — di considerare, in relazione alle effettive esigenze che con l'attività del Fondo sono da soddisfare, l'opportunità di una sua ristrutturazione ovvero di ricondurne la gestione nel bilancio regionale.

Il fondo per il ricovero e l'assistenza di lavoratori vecchi ed invalidi privi di trattamento assicurativo presenta al 31 dicembre 1969 una disponibilità finanziaria di circa 63 milioni ed una consistenza patrimoniale di oltre 708 milioni.

Non diverse sono le considerazioni del Collegio dei revisori, in ordine sia alla difficoltà e alle remore che incontra la gestione del fondo, sia alla esigenza di considerare l'opportunità di una ristrutturazione ovvero di ricondurne la gestione nel bilancio regionale.

La consistenza finanziaria del Fondo sociale della Regione sarda è di 2,4 miliardi.

Sulla gestione del fondo il Collegio dei revisori ha rilevato che, mentre risulta svolta con ritmo adeguato l'attività intesa a favorire l'esecuzione di opere d'interesse locale a sollievo della disoccupazione, i Comuni — ai quali è affidata l'esecuzione delle opere — ritardano a rendere i conti delle somme anticipate. Per quanto concerne l'attività di assistenza dei lavoratori e, in particolare, di quelli emigrati dalla Sardegna è stato posto in evidenza un regime di monopolio di fatto, da parte di un ente non riconosciuto, nella gestione e l'organizzazione delle colonie marine per i figli degli emigrati.

Per quanto concerne, infine, il Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, accennato che la consistenza finanziaria al 31 dicembre 1969 è di poco più di 690 milioni e quello patrimoniale di poco più di 837 milioni, varrà rilevare l'importo, circa 407 milioni di crediti verso l'Amministrazione regionale, l'Azienda delle foreste demaniali ed il personale in servizio presso le due Amministrazioni per notare l'opportunità di un attento esame dei sistemi intesi a rendere possibile una più sollecita acquisizione dei contributi.

Va aggiunto che il Fondo provvede anche ad erogazioni a favore del personale regionale per interventi assistenziali e per le stesse finalità nel bilancio regionale figurano appositi stanziamenti.

Al necessario coordinamento tra questi interventi si è pervenuti nell'ambito della gestione del Fondo, in quanto il relativo Comitato di amministrazione, nel deliberare la concessione del sussidio richiesto, tiene, ora, conto non solo dei precedenti sussidi accordati, ma anche di quelli erogati sul bilancio dell'Amministrazione regionale.

3. — *Organizzazione e personale.*

Neanche durante il 1969 l'Amministrazione ha provveduto ad emanare i regolamenti di attuazione di varie leggi. Tale mancata emanazione incide sulla regolarità dell'azione amministrativa che si attua in assenza sia di una precisa e predeterminata autolimitazione, sia di quelle modalità di esecuzione e di organizzazione che potrebbero consentire una migliore esecuzione alle norme legislative.

A titolo di esempio, può ricordarsi la mancata emanazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, istitutiva del Centro regionale antimalarico ed antinsetti (CRAI), con il conseguente formarsi di prassi e talora di « rimedi », più o meno ortodossi, che hanno indotto la Corte in sede di esame dei rendiconti a muovere osservazioni su tutta la gestione.

Circa l'ordinamento degli uffici regionali, è stata rilevata, in sede di controllo, l'esistenza di « uffici staccati » e di « uffici recapito », facenti capo agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, presso i quali vengono inviati, con continuativa frequenza, funzionari in missione.

Detti uffici sarebbero stati istituiti da tempo, a volte con decreti del Presidente della Giunta, a volte con decreti o con semplici note assessoriali, altri in base a decreti ministeriali di data anteriore all'attuazione dell'ordinamento regionale e di alcuni non sarebbe neppure possibile rintracciare gli estremi dei provvedimenti di istituzione.

Negli uniti prospetti è esposta la situazione degli organici del personale della Regione sarda e dell'Azienda foreste demaniali della Regione stessa.

Le variazioni intervenute nei ruoli del personale regionale sono tutte conseguenti alle normali promozioni effettuate durante l'anno, mentre le vacanze organiche sono conseguenza del blocco dei concorsi disposto con la legge 3 luglio 1963, n. 10.

Quanto al personale dipendente dall'Azienda delle Foreste Demaniali, nessuna modificazione od innovazione si è verificata durante l'anno.

In tema, poi, di utilizzazione del personale regionale va segnalata l'esistenza, nell'ambito degli Uffici regionali, di alcune anomale posizioni di servizio, in relazione al grado ed alle specifiche funzioni di alcuni impiegati.

Si è accertato, a titolo di esempio, in sede di esame di provvedimenti sottoposti al controllo, che un ispettore generale farmacista, anziché svolgere le funzioni sue proprie, è in servizio da tempo presso l'Ufficio regionale con sede in Roma, quindi con un impiego il quale, date le funzioni assegnate a detto ufficio, non può comportare l'esercizio delle anzidette funzioni.

Neanche durante il 1969 l'Amministrazione regionale ha indetto corsi di preparazione o di aggiornamento del proprio personale ed ha solo provveduto a far frequentare corsi di preparazione ed aggiornamento ad alcune unità addette al centro meccanografico.

Il fenomeno degli incarichi di studio è venuto assumendo, diversamente che in passato, proporzioni ridotte.

Per progettazione e direzione di lavori pubblici sono state stipulate 259 convenzioni con liberi professionisti.

Non diversi da quelli evidenziati nella precedente relazione i criteri seguiti dall'Amministrazione nella erogazione di compensi speciali, ben diversi dai caratteri di eccezionalità, non generalità e non periodicità propri dei compensi in parola (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1946, n. 19).

Compensi speciali sono stati corrisposti a personale statale o di altre Amministrazioni che sono chiamate a dare la loro opera nell'interesse della Regione. In particolare, a favore del personale dell'Osservatorio di Fitopatologia della Sardegna (2) sono stati liquidati compensi per importi di notevole misura, e superiori alle consimili erogazioni effettuate in precedenti esercizi. Erogazioni che non possono non porsi in correlazione con la decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 93 del 1968) che ha dichiarato la illegittimità delle norme (articoli 2 e 4) già contenute nella legge regionale 25 luglio 1968, n. 37, che prevedevano la estensione, al personale in servizio presso l'Osservatorio Fitopatologico, della speciale indennità prevista, per il personale regionale, dalle leggi 7 dicembre 1949, n. 6 e 12 dicembre 1949, n. 8.

Fatto non suscettibile di valutazione in sede di controllo di legittimità, ma che evidenzia un criterio di gestione che non può essere giudicato regolare.

Sempre in tema di trattamento economico va ancora segnalato come molte missioni risultano compiute dal personale degli uffici centrali e periferici in Comuni e località distanti pochi chilometri (da 10 a 30) dalla normale sede di servizio del dipendente, con autovettura di proprietà dello stesso e per una durata che in molti casi appare *ictu oculi* eccessiva, messa in relazione alla natura, al tipo, ed al numero degli affari trattati.

A parte il giudizio di legittimità sui singoli provvedimenti, in quanto il ripetersi delle fattispecie consente di formulare un giudizio sulle generali modalità seguite nella pubblica spesa regionale in questo settore.

Ed è stato anche rilevato e segnalato alla Amministrazione come i capi degli uffici operassero una sostanziale disapplicazione delle norme contenute nell'articolo 7 della legge 15 aprile 1961, n. 291, sul trattamento economico di missione. Detta norma dispone, infatti, che, per i dipendenti con qualifica inferiore a quella di Direttore di divisione o equiparata, il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno deve risultare da dichiarazione dell'ufficio presso il quale, o nella cui giurisdizione è stata svolta la missione, e che da questa formalità può prescindersi — si tratta, quindi, di una eccezione — nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione ritenga non necessaria la formalità stessa.

Ora, quella che in base alla norma riportata rappresenta, come detto, una eccezione rispetto all'obbligo sancito dalla norma medesima, risulta, invece, regola pressoché generale per tutti gli uffici dipendenti dall'Amministrazione regionale, ritenendosi in moltissimi casi non necessaria la prescritta attestazione.

4. — *Acquisto di beni e servizi.*

Nell'allegato prospetto sono esposti i dati relativi all'attività contrattuale svolta nel 1969, dai quali si ricava come la stessa non si differenzi da quella dell'esercizio precedente, per quanto attiene ai sistemi adottati nella scelta del privato contraente.

Va notato che l'Assessorato alle Finanze fa ricorso, per gli acquisti, a stipulazioni per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale.

Per quanto riguarda il servizio automobilistico, manca una disciplina specifica regionale, e di difficile applicazione risultano le non recenti norme in vigore per l'Amministrazione statale.

Non è, quindi, stabilito quali siano le categorie di funzionari o uffici aventi diritto alle autovetture di rappresentanza. Sulla base dei dati, risultanti dal controllo eseguito, 16 autovetture hanno detta destinazione.

L'opportunità di procedere ad una disciplina della materia e ad una conseguente riorganizzazione di tutto il servizio, è anche consigliata dall'uso che viene fatto delle autovetture e degli automezzi in servizio.

(2) In base alla legge regionale 25 luglio 1968, n. 37, l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste ha affidato, anche nel 1969, all'Osservatorio Fitopatologico della Sardegna, organo periferico dell'Amministrazione statale, la redazione dei programmi e dei piani di lotta per interventi fitosanitari. I programmi di intervento sono stati attuati dagli organi tecnici regionali periferici (Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura).

5. — *Attività e interventi finanziari.*

In tema di esecuzione di opere pubbliche regionali, sia per quanto concerne l'aggiudicazione dei lavori che il loro svolgimento, non diversi da quelli rilevati nella precedente relazione sono i dati di comportamento dell'amministrazione sulla base degli elementi offerti dal controllo eseguito.

Va soltanto notata una lieve diminuzione della percentuale media dei ribassi nelle licitazioni private (circa il 12 per cento rispetto al 13,90 del precedente esercizio) alla quale fa riscontro la stipula a trattativa privata di 36 contratti in conseguenza di licitazioni andate deserte.

In relazione al fenomeno — ormai costante — del ricorso a perizie di variante, dato il sistema dell'affidamento di progettazioni a liberi professionisti, deve essere cura dell'Amministrazione, quando le varianti stesse non risultano giustificate da obiettive esigenze tecniche, ma conseguenti a previsioni progettuali erronee o disattente, tenerne il debito conto, sia in sede di pagamento dei compensi, sia in quella di affidamento di nuovi incarichi.

Per quanto concerne, infine la consegna agli enti interessati di opere regionali, nel 1969 si è data attuazione alla legge regionale 26 marzo 1965, n. 4, per gli ambulatori e per i matatoi, che vengono completati e sistemati e passati in proprietà ai Comuni, ed a quella dello Stato 12 febbraio 1968, n. 132, per quanto concerne gli ospedali regionali.

Si è proceduto, infatti, alla istituzione degli Enti ospedalieri e dell'Ente ospedaliero regionale e gli ospedali sono, quindi, passati ai nuovi enti.

I dati concernenti la concessione ed erogazione di finanziamenti, contributi, concorsi, sovvenzioni, sussidi e simili, relativi al 1969 ed esposti nell'allegato prospetto, danno conferma del fenomeno, già rilevato in precedenti relazioni, e cioè che l'attività dell'Amministrazione regionale si svolge in prevalenza con tali interventi concessi direttamente o da impiegare tramite enti, istituti, organismi vari, anche di fatto (3).

Con questa pregiudiziale constatazione può essere sufficiente un rinvio alle considerazioni svolte nella precedente relazione ed attinenti alla esigenza di un efficace coordinamento della azione degli uffici dell'Amministrazione regionale, alla molteplicità di disposizioni legislative in materia di frazionamento degli stanziamenti, circostanze tutte che non rendono agevole un giudizio sulla proficuità della spesa pubblica ed inducono a confermare la necessità di un organico riordinamento normativo, tanto più che la maggior parte delle leggi sono state emanate nella fase iniziale dell'attività regionale.

L'ESTENSORE

F.to: Garri

IL PRESIDENTE

F.to: Greco

(3) Per quanto concerne gli interventi regionali con contributi nella spesa di editoria o nell'acquisto di esemplari di opere o con la stipulazione di convenzioni con agenzie di stampa e di informazioni, solo nel 1969 si è provveduto a predisporre il regolamento di esecuzione di una delle leggi regionali che ne disciplinano l'attuazione e cioè la legge 24 ottobre 1952, n. 7.

ATTUAZIONE DI INTERVENTI PLURIENNALI DI SPESA

ESERCIZI (1)	Capitolo	Previste	Pagate	Rimaste da pagare (2)	NOTE (3)
A.35 - 1957-1991 . . .	25323	58.703.612	29.356.804	29.346.808	Legge regionale 17 novembre 1956, n. 33 - Per costruzione nuovo Ospedale civile di Sassari (per 25 anni lire 29 milioni 346.804 annue; per altri 10 anni, lire 5.721.904 annue)
A. 5 - 1968-1972 . . .	25328	1.500.000.000	600.000.000	900.000.000	Legge regionale 23 aprile 1968, n. 21 - Per costruzione nuovo ospedale civile di Cagliari (per il 1968 lire 200 milioni; per il 1969 lire 400 milioni; dal 1970 al 1972, lire 300.000.000)

(1) Esercizi finanziari a partire dal primo di attuazione dell'intervento pluriennale.
 (2) Residuo dello stanziamento.
 (3) Sono elencati solo quelli che hanno scadenza determinata.

REGIONE AUTONOMA
Organici e personale in servizio

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicem- bre 1968 (4)	VARIAZIONI		Consistenza organica al 31 di- cembre 1969	In organico	
			Legge regionale	Numero posti		1968	1969
	Concetto	207	—	—	207	158	158
	Esecutiva	337	—	—	337	257	264
	Ausiliaria	131	—	—	131	126	131
Tecnico	Direttiva	52	—	—	52	30	27
	Concetto	126	—	—	126	90	87
	Esecutiva	19	—	—	19	17	17
	Ausiliaria	59	—	—	59	52	55
Amministrativo . . .	Direttiva ad esauri- mento	11	—	—	11	11	7
Salariati	Capi operai	16	—	—	16	9	16
	Categoria 1 ^a	48	—	—	48	36	23
	Categoria 2 ^a	11	—	—	11	10	10
	Categoria 3 ^a	10	—	—	10	9	9
	Categoria 4 ^a	58	—	—	58	54	55
a contratto	(1) Personale qualificato per il Centro di Programmazione (numero massimo: 25. (2) Personale addetto all'Ufficio regionale per l'assistenza tecnica all'agricoltura (3) Personale addetto alla Segreteria tecnica del Comitato di Coordinamento						

1) per l'articolo 8 del D.P.G. 20-4-1968, n. 16
 2) per l'articolo 4 del D.P.G. 23-7-1968, n. 47
 3) per l'articolo 3 del D.P.G. 23-7-1968, n. 48
 4) per le tabelle allegate alla legge regionale 16-5-1968, n. 29.
 5) per l'art. 27 della L.R. 5-5-1965, n. 15.
 6) di cui 3 per l'art. 27 della L.R. n. 15; 14 per l'art. 4 della L.R. 16-5-1968 n. 29, e 1 per l'art. 16 della stessa L.R.
 7) per l'art. 17 della L.R. 16-5-1968, n. 29.

} per l'attuazione della legge 11-6-1962 n. 588 (Piano Rinascita della Sardegna) e dei programmi esecutivi annuali

DELLA SARDEGNA

al 31 dicembre 1969

IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1969										Vacanze in posti organici		Concorsi in atto
In soprannumero		In eccedenza		Fuori ruolo		Avventizi salarati temporanei (11)		Totale		1968	1969	
1968	1969	1968	1969	1968	1969	1968	1969	1968	1969			
3	(5) 3	3	(8) 2	—	—	3	6	117	114	81	89	(13)
3	2	6	(9) 4	—	—	40	41	202	205	49	49	
5	5	—	—	—	—	55	59	317	328	80	73	
4	(6) 18	—	—	—	—	17	16	147	165	5	—	
1	—	—	—	—	—	3	2	34	29	22	25	(13)
—	—	—	(10) 1	—	—	26	30	116	118	36	39	
1	(5) 1	—	—	—	—	(12) —	(12) —	18	18	2	2	
2	—	—	—	—	—	7	15	61	70	7	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	11	7	—	—	(13)
—	—	—	—	—	—	—	—	9	16	7	—	
—	—	—	—	—	—	29	28	65	51	12	25	
—	—	—	—	—	—	6	5	16	15	1	1	
—	—	—	—	—	—	3	3	12	12	1	1	
—	(7) 10	—	—	—	—	1	1	55	66	4	3	
									18	18	+ 6 comandati	
									8	8		
									7	7		

8) di cui 1 per il 2° c. dell'art. 21 (segretari particolari) e 1 per il 3° c. dell'art. stesso (Capo ufficio stampa) della L.R. 3-7-1963, n. 10.

9) per il 2° c. dell'art. 21 (segretari particolari) della L.R. 3-7-1963, n. 10.

10) Per il 3° c. dell'art. 21 (capo ufficio documentazione regionale) della L.R. 3-7-1963, n. 10.

11) Per l'art. 1 della L.R. 16-5-1968, n. 28.

12) Così distinti a ragione del titolo di studio posseduto e, per gli ausiliari, per le mansioni di autista esplicate.

13) In corso di espletamento i concorsi interni previsti dall'art. 11 della L.R. 16-5-1968, n. 29.

AZIENDA FORESTE DEMANIALI

Organici e personale in servizio

RUOLO	Carriera o categoria	Dotazione organica al 31 dicem- bre 1968 (1)	VARIAZIONI		Consistenza organica al 31 di- cembre 1969	In organico	
			Legge regionale	Numero posti		1968	1969
Tecnico-Amm.vo	Direttiva	1	—	—	1	1	1
Amministrativo . . .	Concetto	6	—	—	6	6	6
	Esecutiva	7	—	—	7	6	6
	Ausiliaria	7	—	—	7	5	5
Tecnico	Direttiva	7	—	—	7	5	5
	Concetto	10	—	—	10	7	7
	Ausiliaria	8	—	—	8	6	6
Salariati	Capi operai	15	—	—	15	—	—
	Categoria 1 ^a	35	—	—	35	31	31
	Categoria 2 ^a						
	Categoria 3 ^a						
Salariati guardie giurate	Guardia giurata sup. . .	15	—	—	15	—	—
	Guardia giurata capo . .	35	—	—	35	39	(2) 39
	Guardia giurata scelta . .						
	Guardia giurata						
		146	—	—	146	106	106

1) Per la L.R. 29-10-1964, n. 24, e L.R. 8-5-1968, n. 25.

DELLA REGIONE SARDA

al 31 dicembre 1969

IMPIEGATI IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1969										Vacanze in posti organici		Concorsi in atto
In soprannumero		In eccedenza		Fuori ruolo		Avventizi		Totale		1968	1969	
1968	1969	1968	1969	1968	1969	1968	1969	1968	1969			
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	concorso int. legge regionale 16 maggio 1968, n. 29, art. 10
—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	1	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	2	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	2	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	3	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	2	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	concorso int. legge regionale 8 maggio 1968, n. 25, art. 4
—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	4	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	15	—
—	—	—	—	—	—	—	—	39	39	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	106	106	44	44	—

2) La differenza in n. 4 unità, risultanti in più della dotazione organica al 31-12-1968, è dovuta alla variazione apportata con L.R. 8-5-1968, n. 25, in base alla quale sono stati istituiti 15 posti di guardia giurata superiore e ridotto da 40 a 35 il numero complessivo dei posti di guardia giurata capo, guardia giurata scelta e di guardia giurata.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SERVIZI AUTOMOBILISTICI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 1968	VARIAZIONI NEL 1969		Consi- stenza al 31 di- cembre 1969	DESTINAZIONE		Spese di esercizio e manu- tenzione comples- sive	Spese di noleggio
	Acqui- stati	Ven- duti		Rappre- sentanza	Servizio		
Autovetture 57	19	7	69	16	Servizio Generale . . . 19 Centro Programmaz. Rinascita 2 Sezione Controllo EE. LL. Nuoro 1 Sezione Controllo EE. LL. Sassari 1 Ispettor. Provinciale Agrario Cagliari . . . 4 Ispettor. Provinciale Agrario Sassari . . . 3 Ispettor. Provinciale Agrario Nuoro . . . 3 Ispett. Regionale Fo- reste - Cagliari . . . 3 Ispett. Ripartim. Fo- reste - Cagliari . . . 3 Ispett. Ripartim. Fo- reste - Sassari . . . 4 Ispett. Ripartim. Fo- reste - Nuoro 2 Serv. antincendi nel- le campagne 3 Centro Reg. Antima- larico e Antinsetti . . 5	11.000.000 (a)	
Autoveicoli 299	25	26	298	—	Servizio antinc. nelle campagne 133 Centro Reg. Antima- larico e Antinsetti . . 75 Ispettorati Provinciali Agrari di Cagliari, Sassari e Nuoro . . . 54 Ispettorati Ripartim. delle Foreste 36	143.660.880	
Motoveicoli 26	19	19	26	—	Ispettorati Ripartim. delle Foreste 26		
Natanti . 5	—	—	5	—	Legione Guardie di Finanza (b) 5		

a) Spese sostenute per il noleggio di autovetture in servizio presso l'Ufficio di rappresentanza in Roma (contratto con la ditta Traette).
b) Sono adibiti al servizio di vigilanza sulla pesca lungo le coste dell'Isola.

ATTIVITA CONTRATTUALE

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto del contratto (lavori, forniture, vendite, ecc.) con eventuale riferimento al capitolo del bilancio	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso	
	N.	Imp.	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
FORNITURE:								
Capitoli 13101, 16701 e 25311/R, dello esercizio 1968; Capitoli 11137, 11149, 11149/R, 11150, 11150/R, 11155, 13101, 16603, 16608, 16614/R, 16701, 16701/R, 21101, 25311/R, dell'esercizio 1969 .	—	—	—	—	44	401.486.895	18	89.836.500
ACQUISTO CARTELLE FONDIARIE:								
(SACF): Capitolo 24527 dell'esercizio 1968	—	—	—	—	—	—	—	—
AFFITTO LOCALI:								
Capitolo 16123 dell'esercizio 1968; Capitoli 11142, 11163, 15117 e 16801, esercizio 1969	—	—	—	—	19	64.994.200	—	—
LAVORI:								
Capitoli 21504, 21504/R, 23503, 23506, 25502, 26502, 26506, 26602/R, 26615, 26801 dell'esercizio 1968; Capitoli 11143, 11148, 11162, 13101, 21101/R, 22504/R, 23503/R, 24503/R, 25301, 25301/R, 25304/R, 25305/R, 25306, 25306/R, 25307/R, 25502/R, 25504/R, 25505/R, 26506/R, 26507/R, 26602/R, 26603/R, 26615/R, 26616/R, 26621/R, 26624/R, 26625/R, 26667/R, 26702/R, 26801/R dell'esercizio 1969	—	—	162	2.650.312.400	(1) 295	695.094.490	15	84.200.930

(1) Di cui 259 convenzioni stipulate con liberi professionisti per progettazione e direzione lavori

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LAVORI E SERVIZI IN CONCESSIONE						LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA			A cura dei comuni e delle province		Mutui passivi e cartelle fondiarie	
A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati (consorzi utenti strade vicinali)		A cottimo		Amministrazione diretta				
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Imp.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	94.241.700
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	1.711.847.400	—	—	64	3.030.543.000	39	—	2.353.542.589	30	298.770.600	—	—

pubblici.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LAVORI E SERVIZI IN CONCESSIONE						LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA			A cura dei comuni e delle province		Mutui passivi e cartelle fondiarie	
A enti pubblici		A enti ecclesiastici		A privati (consorzi utenti strade vicinali)		A cottimo		Amministrazione diretta				
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Imp.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3.265.228.000

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI

Oggetto del contratto (lavori, forniture, vendite, ecc.) con eventuale riferimento al capitolo del bilancio	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso	
	N.	Imp.	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
LAVORI :								
Capitolo 40 dell'esercizio 1969 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
ACQUISTO AUTOMEZZI :								
Capitolo 27, dell'esercizio 1969 . . .	—	—	—	—	2	6.412.740	—	—
AFFITTO LOCALI :								
Capitolo 21, dell'esercizio 1969 . . .	—	—	—	—	3	3.806.000	—	—
FORNITURE :								
Capitoli 23 e 59, dell'esercizio 1969 .	—	—	—	—	3	2.891.930	—	—

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
13417	Legge regionale 20 novembre 1950, n. 71 .	Allievi di corsi popolari	p. m.	Assessorato lavoro e pubblica istruzione
13418	Legge regionale 14 gennaio 1969, n. 3 . . .	Patronati scolastici	1.100.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione
13419	Leggi regionali 1° agosto 1950, n. 42 e 9 luglio 1952, n. 18	Istituti di Istruz. tecnica e profes.	p. m.	Assessorato lavoro e pubblica istruzione contributo annuale gestione
13421	Legge regionale 1° febbraio 1964, n. 6	Civico Liceo music. L. Canepa, Sassari	26.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione contributo annuale gestione
13423	Legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3	Istituto artist. musicale G. Verdi, Alghero	2.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione contributo annuale gestione
13424	Legge regionale 3 ottobre 1952, n. 25	Centri didattici	10.000.000	
13425	Leggi regionali 7 febbraio 1950, n. 5, e 23 ottobre 1952, n. 29	Università di Cagliari	10.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione per funzionamento Facoltà economia e commercio
13426	Leggi regionali 10 febbraio 1955, n. 4; 15 dicembre 1955, n. 20; 15 maggio 1957, n. 13; 15 maggio 1959, n. 10; 15 maggio 1959, n. 12; 8 ottobre 1959, n. 15; 8 ottobre 1959, n. 16; 15 novembre 1960, n. 15; 4 luglio 1963, n. 6; 4 luglio 1963, n. 7; 25 novembre 1964, n. 2; 23 novembre 1966, n. 14; 23 novembre 1966, n. 15; 31 gennaio 1967, n. 3; 21 giugno 1967, n. 6; 21 giugno 1967, n. 7; 17 agosto 1967, n. 13; 17 agosto 1967, n. 14; 5 dicembre 1967, n. 23	Università di Cagliari e Sassari	102.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione per istituzione catte-dre convenzionate

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
13427	Legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 . . .	Università di Cagliari e Sassari	30.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per facilitare la preparazione scientifica
13429	Legge regionale 19 aprile 1956, n. 11	Deputaz. Storia Patria per Sardegna	1.500.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: contributo annuale
13431	Legge regionale 21 giugno 1950, n. 17	Enti vari	50.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione
13432	Legge regionale 4 febbraio 1965, n. 2	Università di Cagliari	10.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per funzionamento Facoltà scienze politiche
13433	Legge regionale 23 marzo 1965, n. 6	Asili e scuole materne - ESMAS	80.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: contributo per funzionamento
13435	Legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 . . .	Università di Cagliari e Sassari	58.000.000	Assessorato lavoro e pubblica istruzione: per posti ruolo assistenti cattedre convenzionate
13801	Legge regionale 21 giugno 1950, n. 17	Enti vari	100.000.000	Assessorato ai trasporti e turismo
13901	Legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 e 19 luglio 1968, n. 35	Enti vari	600.000.000	Assessorato alla rinascita
14201	Legge regionale 28 agosto 1968, n. 40	Comuni vari	80.000.000	Assessorato agli enti locali
15201	Legge regionale 28 luglio 1950, n. 41	Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza	350.000.000	Assessorato agli enti locali: contributo annuo
15202	Legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14 . . .	Sezione provinciale sarda unione italiana ciechi	15.000.000	Assessorato agli enti locali: contributo annuo
15311	Legge regionale 23 ottobre 1952, n. 28 . . .	Istituto assistenza istruzione minorati psichici	40.000.000	Assessorato igiene e sanità: contributo annuo
15315	Legge regionale 27 giugno 1949, n. 1	Enti vari	100.000.000	Assessorato igiene e sanità: per lotta contro le malattie sociali

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
15316	Legge regionale 20 dicembre 1962, n. 25 . . .	Consorzio regionale sardo contro i tumori	200.000.000	Assessorato igiene e sanità: per lotta contro i tumori maligni
15319	Legge regionale 27 giugno 1949, n. 1 e regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (articoli 282 e 285)	Enti vari	350.000.000	Assessorato igiene e sanità: per lotta contro le malattie sociali
15406	Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 . . .	Cooperative ed Organizzazioni cooperative	250.000.000	Assessorato lavoro: per sviluppare e potenziare le Cooperative
15408	Leggi regionali 3 febbraio 1953, n. 1 e 28 agosto 1968, n. 41	Fondo speciale	150.000.000	Assessorato lavoro: per ricovero e assistenza vecchi invalidi
15409	Legge regionale 14 novembre 1956, n. 29 . . .	Istituti di patronato e assistenza sociale	200.000.000	Assessorato lavoro: per attività assistenziale ai lavoratori
15410	Leggi regionali 31 marzo 1965, n. 5; 3 gennaio 1967, n. 1; 7 giugno 1967, n. 4	Vari	1.420.000.000	Assessorato lavoro: assegno mensile a vecchi lavoratori
15411	Leggi regionali 7 maggio 1968, n. 23 e 9 aprile 1965, n. 11	Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	1.255.000.000	Assessorato lavoro
15413	Legge regionale 27 dicembre 1968, n. 49 . . .	Organizzazioni di lavoratori	50.000.000	Assessorato lavoro
15506	Leggi regionali 20 febbraio 1957, n. 18 e 5 luglio 1963, n. 9	Ente sardo acquedotti e fognature	900.000.000	Assessorato ai lavori pubblici: contributo annuale
16633	Leggi regionali 31 marzo 1965, n. 9 e 21 aprile 1961, n. 8	Allevatori di bestiame	1.513.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16148	Legge regionale 21 novembre 1968, n. 48 . . .	Allevatori di bestiame	25.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16621	Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1948, n. 1308 e legge regionale 26 marzo 1953, n. 8	Istituto zootecnico caseario per la Sardegna	280.000.000	Assessorato agricoltura e foreste

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
16628	Regio decreto 18 febbraio 1932, n. 166; legge 30 giugno 1964, n. 549; decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298 e Legge regionale 14 novembre 1956, n. 30	Istituto incremento ippico di Ozieri	200.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16630	Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (articoli 54, quarto comma, 61, 80, 92 e 93) e legge regionale 30 marzo 1957, n. 30	Comitati provinciali della caccia di Cagliari, Sassari e Nuoro	330.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo funzionamento
16638	Decreto legge 18 febbraio 1917, n. 323	Consorzi ortofrutticoli	450.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo per piani vari
16646	Legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6	Azienda foreste demaniali Regione sarda	550.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo annuale
16647	Legge regionale 25 marzo 1965, n. 3	Bieticoltori, per trasporto	30.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16648	Legge regionale 25 marzo 1965, n. 3	Bieticoltori, per coltivazione	200.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16649	Legge regionale 19 giugno 1956, n. 22	Centro regionale agrario sperimentale	180.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo annuale
16650	Legge regionale 28 agosto 1968, n. 42	Agricoltori	100.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
16715	Legge regionale 2 marzo 1957, n. 6	Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano	300.000.000	Assessorato industria e commercio
16716	Legge regionale 21 giugno 1950, n. 16	Organizzatori fiere, mostre, ecc.	30.000.000	Assessorato industria e commercio
16718	Legge regionale 6 febbraio 1952, n. 5	Stazione sperimentale del sughero	110.000.000	Assessorato industria e commercio
16720	legge regionale 8 maggio 1968, n. 25	Ente minerario sardo	200.000.000	Assessorato industria e commercio
16806	Legge 9 febbraio 1963, n. 223, articolo 4, lettera a)	Consorzio autonomo porto di Civavechia	11.550.000	Assessorato trasporti: contributo annuale per funzionamento
16807	Legge regionale 22 novembre 1950, n. 62	Ente sardo industrie turistiche	400.000.000	Assessorato turismo: contributo annuale
16808	Legge 4 marzo 1958, n. 174, articolo 10	Enti provinciali del turismo di Cagliari, Sassari e Nuoro	200.000.000	Assessorato turismo: contributo annuale
16809	Legge regionale 21 marzo 1957, n. 7 e 21 aprile 1955, n. 7	Studenti, lavoratori, Organizzazioni turistiche	280.000.000	Assessorato turismo

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
23417	Legge regionale 4 febbraio 1950, n. 4	Università di Sassari	p. m.	Assessorato pubblica istruzione: contributo annuo per miglioramento attrezzature
23419	Legge regionale 15 maggio 1959, n. 11	Università di Cagliari e Sassari	p. m.	Assessorato pubblica istruzione: contributo annuo per miglioramento attrezzature
23423	Legge regionale 4 febbraio 1965, n. 2	Università di Cagliari	45.000.000	Assessorato pubblica istruzione: contributo annuo per miglioramento attrezzature
23424	Legge regionale 23 marzo 1965, n. 6	Asili infantili e scuole materne	30.000.000	Assessorato pubblica istruzione: concorso per attrezzature e arredamento
23901	Legge regionale 1° settembre 1967, n. 19	Comuni e loro consorzi	500.000.000	Assessorato rinascita: contributo incremento efficienza impianti sportivi
25321	Legge regionale 27 giugno 1949, n. 1	Fondo lotta contro malattie sociali	200.000.000	Assessorato igiene e sanità: contributo miglioramento ospedali, ecc.
25322	Leggi regionali 10 giugno 1950, n. 15; 18 maggio 1951, n. 8 e 2 aprile 1954, n. 3	Amministrazione provinc. ecc.	100.000.000	Assessorato igiene e sanità: impianto nuovi enti ospedalieri, ecc.
25325	Legge regionale 8 aprile 1954, n. 9	Vari	100.000.000	Assessorato igiene e sanità: costruzione attrezzature brefotrofi, ecc.
25326	Legge regionale 9 agosto 1950, n. 45	Vari	200.000.000	Assessorato igiene e sanità: costruzione colonie estive
25327	Legge regionale 23 ottobre 1952, n. 28	Vari	25.000.000	Assessorato igiene e sanità: costruzione per assistenza istruzione minorati psichici
25328	Legge regionale 23 aprile 1968, n. 21	Ospedali riuniti di Cagliari	400.000.000	Assessorato igiene e sanità
25407	Leggi regionali 11 maggio 1951, n. 6 e 17 dicembre 1956, n. 35	Fondo addestramento lavoratori	300.000.000	Assessorato lavoro: per addestramento e qualificazione lavoratori

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
25408	Legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5	Enti cooperativi vari	p. m.	Assessorato lavoro: per potenziamento attività cooperative
25410	Legge regionale 7 aprile 1965, n. 10	Fondo sociale della Regione sarda	2.700.000.000	Assessorato lavoro: per erogazioni
26101	Leggi regionali 15 marzo 1956, n. 9; 21 aprile 1956, n. 9 e 21 aprile 1961, n. 8	Vari	1.250.000.000	Assessorato finanze: concorso interessi mutui agricoli
26201	Legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27	Comuni vari	550.000.000	Assessorato enti locali: contributi per eventi calamitosi
26518	Legge regionale 27 novembre 1964, n. 19, articolo 12	Comuni vari	40.000.000	Assessorato lavori pubblici: contributo acquisto attrezzature, manutenzione opere pubbliche
26519	Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni	Vari	p. m.	Assessorato lavori pubblici: contributo riparazione opere idrauliche
26633	Leggi regionali 26 ottobre 1950, n. 46; 15 giugno 1954, n. 12; 19 ottobre 1962, n. 22	Vari	250.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: opere miglioramento fondiario
26635	Legge regionale 8 luglio 1952, n. 21	Casse comunali credito agrario	15.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo sistemazione maggazzini
26639	Legge regionale 18 giugno 1960, n. 10	Consorzi di bonifica	50.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per esecuzione opere di interesse generale
26640	Leggi regionali 3 ottobre 1955, n. 15 e 23 giugno 1960, n. 13	Proprietari coltivatori diretti	50.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per acquisto bestiame da lavoro
26641	Legge regionale 2 agosto 1951, n. 14 e legge 23 luglio 1952, n. 949	Conduttori e coltivatori agricoli	450.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per meccanizzazione agricola
26642	Leggi regionali 5 luglio 1956, n. 23 e 23 giugno 1967, n. 8	Coltivatori diretti e Cooperative agricole	125.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per acquisto sementi selezionate

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
26645	Legge regionale 13 luglio 1962, n. 9	Conduttori e coltivatori agricoli	800.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per o.m.f. volte al miglioramento della zootecnia
26647	Legge regionale 13 luglio 1962, n. 9	Cooperative di produttori agricoli	300.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per stabilimenti caseari ed attrezzature
26648	Legge regionale 13 luglio 1962, n. 9	Cooperative di pastori e allevatori	100.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per interessi su prestiti agrari
26649	Leggi regionali 7 febbraio 1951, n. 1; 2 luglio 1958, n. 11 e 10 luglio 1964, n. 14	Conduttori e coltivatori agricoli	500.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributi per impianto di erbai, ecc.
26652	Legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 e legge 25 luglio 1952, n. 949	Cooperative di contadini	50.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributo per acquisto attrezzature agricole
26653	Legge regionale 9 novembre 1950, n. 47	Cooperative di contadini	10.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: contributi per acquisto di concimi
26658	Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 25 luglio 1952, n. 991 e legge regionale 18 giugno 1959, n. 13	Conduttori agricoli	150.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: Contributi per incoraggiare la silvicoltura
26663	Legge 2 giugno 1961, n. 454, articolo 9	Agricoltori	124.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26670	Identico articolo 16, primo comma, lett. a)	Agricoltori	25.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26671	Identico articolo 16, primo comma, lett. b)	Agricoltori	120.000.000	Assessorato agricoltura e foreste
26678	Identico articolo 27, secondo comma	Agricoltori	216.500.000	Assessorato agricoltura e foreste
26684	Legge 23 maggio 1964, n. 404, articolo 9	Agricoltori	p. m.	Assessorato agricoltura e foreste
26690	Articolo 1, legge 21 luglio 1960, n. 739 e articolo 1 legge 29 novembre 1965, n. 1314	Agricoltori	p. m.	Assessorato agricoltura e foreste
26694	Leggi 21 luglio 1960, n. 839; 14 febbraio 1964, n. 38; 6 aprile 1965, n. 351; 26 luglio 1965, n. 969; 29 novembre 1965, n. 1314	Agricoltori	p. m.	Assessorato agricoltura e foreste

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
26697	Articolo 3, legge regionale 12 novembre 1954, n. 21; articolo 2 legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13; articolo 1 legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27	Agricoltori	p. m.	Assessorato agricoltura e foreste
26719	Legge regionale 5 marzo 1953, n. 2	Ditte industriali	50.000.000	Assessorato industria e commercio: contributo per attività pescherecce
26686	Legge regionale 25 marzo 1965, n. 3	Conduttori agricoli	15.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per acquisto macchine coltivate barbabietole
26687	Legge regionale 25 marzo 1965, n. 3	Conduttori agricoli	10.000.000	Assessorato agricoltura e foreste: per acquisto seme selezionato di barbabietola
26702	Leggi regionali 7 maggio 1953, n. 22 e 20 luglio 1954, n. 17	Ditte industriali e commerciali	1.250.000.000	Assessorato industria e commercio: per sviluppo attività industriali e commerciali
26718	Leggi regionali 7 maggio 1953, n. 22; 20 luglio 1954, n. 17; 16 luglio 1954, n. 14 e 9 agosto 1967, n. 11	Ditte industriali e commerciali	1.750.000.000	Assessorato industria e commercio: per sviluppo attività industriali e commerciali e servizi di navigazione, industrie turistiche, alberghiere e di trasporto
26720	Leggi regionali 14 dicembre 1959, n. 21 e 13 luglio 1962, n. 9	Cooperative di produttori	p. m.	Assessorato industria e commercio: per interessi passivi su prestiti di esercizio
26724	Legge regionale 9 maggio 1968, n. 26	Ditte artigiane	500.000.000	Assessorato industria e commercio: per lo sviluppo dell'artigianato
26727	Leggi regionali 5 dicembre 1950, n. 66 e 29 aprile 1959, n. 8	Piccoli industriali del sughero	150.000.000	Assessorato industria e commercio: per premi di incoraggiamento

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI, CONCORSI E SIMILI

Capitolo	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	Beneficiari	Importi stanziati	Annotazioni
26728	Legge 18 novembre 1966, n. 976, conv. con modif. legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . . .	Imprese artigiane	p. m.	Assessorato industria e commercio
26731	Leggi regionali 7 maggio 1953, n. 22; 20 luglio 1954, n. 17; 23 marzo 1960, n. 5 e 19 dicembre 1962, n. 27	Fondo per partecipazione al capitale di imprese, società cooperative e consorzi	450.000.000	Assessorato industria e commercio: incremento per partecipazione azionaria
26732	Legge regionale 8 maggio 1968, n. 25	Ente minerario sardo	400.000.000	Assessorato industria e commercio
26738	Leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65; 11 giugno 1952, n. 15 e 5 marzo 1953, n. 2	Fondo per la piccola industria cantieristica	130.000.000	Assessorato industria e commercio: incremento per anticipazioni
26641	Leggi regionali 2 agosto 1951, n. 14 e legge 25 luglio 1952, n. 949	Fondo per aziende e cooperative artigiane	450.000.000	Assessorato industria e commercio: incremento per anticipazioni
26743	Legge regionale 9 maggio 1968, n. 26	Imprese artigiane	10.000.000	Assessorato industria e commercio: garanzie sussidiarie su finanziamenti
26806	Legge regionale 21 marzo 1957, n. 7	Enti provinciali del Turismo	785.000.000	Assessorato turismo: contributi per valorizzazione località turistiche
26807	Leggi regionali 18 marzo 1964, n. 8 e 19 aprile 1968, n. 16	Operatori turistici	357.000.000	Assessorato turismo: contributi per opere alberghiere
26813	Legge 4 marzo 1958, n. 174 e legge regionale 18 marzo 1964, n. 8	Fondo per industrie alberghiere e turistiche	480.000.000	Assessorato turismo: incremento per anticipazioni
27102	Legge regionale 29 agosto 1966, n. 9	Fondo per esecuzione opere pubbliche e assunzioni pubblici servizi	2.800.000.000	Assessorato finanze: concessione contributi ai comuni, province e loro consorzi
38110	Legge regionale 21 novembre 1968, n. 48	Allevatori di bestiame	p. m.	Assessorato agricoltura e foreste

ALLEGATO *D*

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente f.f.: Dottore Eduardo GRECO

Presidente di Sezione: Dottore Eugenio CAMPBELL

Consiglieri: Dottore Ettore COSTA

Professore Dottore Antonio BENNATI

Professore Dottore Antonino DE STEFANO

Dottore Ciro PAGLIARA

Dottore Aurelio BONOMI

Dottore Francesco VENTURA SIGNORETTI

Dottore Giuseppe CACCIA (*relatore*)

Primi referendari: Professore Dottore Salvatore BUSCEMA

Dottore Vittorio GUCCIONE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1969, presentato, insieme con l'allegato conto consuntivo della Cassa Regionale antincendi, dalla Giunta regionale.

Uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1970, il relatore, Consigliere dottor Giuseppe Caccia, ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice procuratore generale dottor Tommaso Spremolla

FATTO

Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1969 è stato presentato il 20 giugno 1970 alla Corte dei conti con l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi.

Le risultanze del rendiconto e del conto allegato sono le seguenti:

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

Competenza:

Entrata:

Titolo I - Entrate tributarie	L.	17.360.491.947
Titolo II - Entrate extratributarie	»	18.473.406.295
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	»	723.232.815
Accensione di prestiti	»	2.000.000.000
Totale delle entrate		L. 38.557.131.057

Spesa:

Titolo I - Spese correnti	L.	12.006.085.960
Titolo II - Spese in conto capitale	»	26.708.379.843
Rimborso prestiti	»	1.008.983.650
Totale delle spese		L. 39.723.449.453

Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I e II dell'entrata)	L.	35.833.898.242
Spese correnti	»	12.006.085.960
Differenza		L. 23.827.812.282

Riepilogo:

Totale complessivo entrata	L.	38.557.131.057
Totale complessivo spesa	»	39.723.449.453
Differenza		L. 1.166.318.396

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1969	L.	13.310.785.531
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	147.755.141
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1969		L. 13.458.540.672

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1969	L.	22.212.286.998
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	23.596.478.564
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1969	L.	45.808.765.562
		<hr/> <hr/>

CONTO CONSUNTIVO DELLA CASSA REGIONALE ANTINCENDI

Competenza:

Entrate correnti	L.	337.937.583
Spese correnti	»	332.044.201
		<hr/>
Differenza	L.	5.893.382
		<hr/> <hr/>

Residui:

Attivi:

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1969	L.	—
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	195.910
		<hr/>
Totale dei residui attivi al 31 dicembre 1969	L.	195.910
		<hr/> <hr/>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1969	L.	4.536.285
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	9.614.060
		<hr/>
Totale dei residui passivi al 31 dicembre 1969	L.	14.150.345
		<hr/> <hr/>

Il Pubblico Ministero, espone alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio regionale, ha chiesto che le Sezioni riunite vogliano dichiarare regolari il rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige e l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1969.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale, e dell'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi, con le leggi di bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati concernenti le entrate con quelli risultanti dalla documentazione presentata dall'Amministrazione, nonché la concordanza dei dati relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi in base agli appositi decreti del Presidente della Giunta regionale. Deve, pertanto, dichiararsi la regolarità del rendiconto generale in giudizio e dell'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle leggi nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite

- visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;
- visto lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
- vista la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, sul servizio antincendi;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale;
- visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
- visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1969, n. 717, che autorizza ai sensi dell'articolo 73 del citato Statuto, fino al 30 aprile 1969, l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1969;
- visto il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1969, n. 1465, che approva, ai sensi dell'articolo 73 del citato Statuto, il bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige con l'allegato bilancio della Cassa regionale antincendi, per l'esercizio 1969;
- visti i decreti del Ministro dell'interno 26 agosto 1969, n. 2816; 28 agosto 1969, n. 2148; 14 novembre 1969, n. 3663; 16 febbraio 1970, n. 132 recanti variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio 1969;
- sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;
- dichiara regolari il rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nonché l'allegato conto consuntivo della Cassa regionale antincendi per l'esercizio 1969.
- Ordina che i conti di cui al presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio, e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta nonché al Commissario del Governo nella Regione stessa.
- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 25 luglio 1970.

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

L'ESTENSORE

F.to: Giuseppe Caccia

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1970.

IL SEGRETARIO

F.to: Vincenzo Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — ASPETTI GIURIDICI E FINANZIARI DELLA GESTIONE.

a) *Bilancio preventivo*. — Il bilancio preventivo dell'esercizio 1969 è stato approvato, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 dello Statuto regionale, dal Ministro per l'interno, con il decreto n. 1465 del 16 maggio 1969, dopo che, con decreto dello stesso Ministro n. 717 del 10 marzo 1969, era stato autorizzato l'esercizio provvisorio fino al 30 aprile stesso anno.

L'esercizio provvisorio è stato, cioè, autorizzato ad anno già iniziato e l'approvazione del bilancio è intervenuta con ritardo rispetto alla data di scadenza dell'esercizio provvisorio stesso.

A differenza di quanto avvenuto per l'anno 1968, per il quale sia l'autorizzazione allo esercizio provvisorio (decreto ministeriale 21 dicembre 1967, n. 5006), sia l'approvazione del bilancio (decreto ministeriale 23 marzo 1968, n. 957) intervennero tempestivamente, si da consentire sin dall'inizio la regolare gestione del bilancio, per 1969 si sono avuti, pertanto, periodi nei quali è mancata l'autorizzazione per la gestione del bilancio relativo, situazione questa che la Corte deve particolarmente rilevare per le conseguenti ripercussioni d'ordine giuridico e pratico e, cioè, l'impossibilità di assumere impegni e di disporre pagamenti e, quindi, un arresto dell'attività amministrativa.

L'impostazione del bilancio di previsione per il 1969 non ha subito mutamenti rispetto a quella del bilancio dell'esercizio precedente. In particolare, è stata mantenuta l'allocazione di taluni capitoli (1), nella sezione « Oneri non ripartibili », allocazione che aveva formato oggetto di riserve nella relazione sul precedente esercizio, riserve che vanno qui confermate.

Nel 1970, con legge regionale 13 aprile, n. 6, sono state emanate norme sulla contabilità generale della Regione. È stato, così, risolto il problema della mancanza di un compiuto complesso normativo soprattutto in materia di struttura del bilancio (cui si era accennato nella relazione dell'esercizio precedente), già modificata secondo quella del bilancio dello Stato, come dettato dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, senza, però, i necessari adeguamenti legislativi.

b) *Considerazioni generali sulla gestione*. — Nel bilancio preventivo originariamente approvato, entrate e spese erano stabilite a pareggio in complessive lire 31.921.000.000. Per effetto di variazioni apportate allo stesso, le previsioni definitive risultavano di lire 40.506.919.674 per la spesa e di lire 39.043.156.346 per l'entrata, con una eccedenza di lire 1.463.763.328 coperta dall'utilizzazione di parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1967, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 17 del 1951. Va al proposito rilevato che l'ultima variazione alle previsioni è intervenuta nel febbraio 1970.

Le variazioni alle entrate sono costituite precipuamente (per oltre 4 miliardi) da assegnazioni statali su fondi previsti per settori d'interesse economico nazionale per la parte riguardante la Regione e, per 2 miliardi, dall'accensione di prestiti.

Le variazioni alle spese concernono soprattutto interventi nel settore sociale, economico e dei trasporti e comunicazioni.

Nell'esercizio si sono avuti impegni di spesa per lire 39.723.449.453 ed accertamenti di entrata per lire 38.557.131.057, con una differenza di lire 1.166.318.396.

(1) Numeri 290; 291; 300; 320; 321; 330; 331; 340; 341; 360 e 370.

Continua la lievitazione segnalata pel decorso esercizio nelle spese correnti (miliardi 10,8 nel 1968; miliardi 12 nel 1969). In aumento anche le spese in conto capitale (miliardi 23,8 nel 1968; miliardi 26,7 nel 1969).

Le entrate tributarie accertate nel 1969 non si discostano sensibilmente da quelle del precedente esercizio (miliardi 17,2 nel 1968; miliardi 17,4 nel 1969).

Apprezzabile, invece, l'incremento di quelle extratributarie (miliardi 16,8 nel 1968; miliardi 18,5 nel 1969).

Sostanzialmente immutato è rimasto, rispetto al precedente esercizio, l'avanzo di parte corrente (miliardi 23,9).

La percentuale delle spese correnti sul totale della spesa regionale dal 31,2 per cento del 1968 (10,8 su 34,6 miliardi) è passata al 30,2 per cento nel 1969 (12 su 39,7 miliardi); tale percentuale passa dal 47,4 per cento del 1968 (10,8 su 22,8 miliardi) al 48,5 per cento, ove il totale della spesa sia depurato dai residui di stanziamento, che, è noto, non si riferiscono ad effettivi impieghi di spesa.

I residui passivi della gestione di competenza ammontano a miliardi 22,2 (di cui miliardi 15,0 residui di stanziamento); quelli dei precedenti esercizi a miliardi 23,6 (di cui miliardi 7,5 di stanziamento). Complessivamente, così, i residui al 31 dicembre 1969 ammontano a miliardi 45,8, con un aumento di miliardi 7,1 rispetto al 1968.

Durante l'esercizio 1969 in conseguenza delle operazioni di cassa che evidenziano una eccedenza passiva di lire 3.407.479.324, il fondo di cassa è sceso da lire 37.319.407.337 al 1° gennaio 1969 a lire 33.911.928.013 al 31 dicembre 1969.

Le attività e passività finanziarie della Regione alla chiusura dell'esercizio 1969 ammontano, rispettivamente, a lire 47.370.468.685 ed a lire 45.808.765.562, con un'eccedenza attiva di lire 1.561.703.123, e, così, con un peggioramento di lire 904.490.917 rispetto a quella, parimenti attiva, di lire 2.466.194.040 esistente alla chiusura dell'esercizio 1968, peggioramento pari alla differenza fra il risultato di lire 1.166.318.396 del conto della competenza ed il miglioramento di lire 261.827.479 nel conto dei residui degli esercizi precedenti.

Alla chiusura dell'esercizio 1969 il conto generale del patrimonio presentava attività per lire 63.140.084.765 e passività per lire 52.201.301.810, con un'eccedenza delle attività di lire 10.938.782.955, che, rispetto a quella esistente all'inizio dell'esercizio in lire 12.477.392.264, dà un peggioramento patrimoniale di lire 1.538.609.309.

c) *Cassa regionale antincendi.* — Le spese della Cassa (il cui bilancio fa parte, come allegato, di quello regionale, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24), si concretano in massima parte in erogazioni a favore dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e dei Corpi volontari esistenti nei vari centri della Regione.

Nel 1969, la gestione della Cassa si è chiusa con una differenza di lire 5.893.392, risultante da accertamenti di entrate per lire 337.937.583 ed impegni di spesa per lire 332.044.201.

d) *Gestioni fuori bilancio.* — I saldi dei fondi costituenti le quattro gestioni fuori bilancio di cui si è occupata la Corte nelle precedenti relazioni, al 31 dicembre 1969 sono i seguenti:

1) fondo per provvidenze creditizie a favore delle piccole imprese commerciali, ecc.: lire 130.881.097;

2) fondo di rotazione per la concessione di mutui per l'irrigazione e fertirrigazione: lire 432.676.782;

3) fondo di rotazione per mutui a favore dell'industria alberghiera: lire 112.338.569;

4) fondo di rotazione per mutui per il potenziamento e l'incremento del patrimonio turistico: lire 10.747.139.

Quanto al primo, istituito con legge regionale 22 novembre 1961, n. 10 e rifinanziato con leggi successive, va rilevato che le disponibilità sono destinate ad esaurirsi essendo la Regione venuta nella determinazione di non finanziare ulteriormente la legge suddetta (alla materia da essa regolata è stata data una diversa disciplina).

Il secondo, istituito con legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, ha cessato di operare col 31 dicembre 1965; rimane in vita per consentire l'introito delle somme corrispondenti alle quote di ammortamento dei mutui concessi.

Il terzo, istituito con legge regionale 11 settembre 1961, n. 9, cesserà di operare col 31 dicembre 1970; i fondi riaffluiranno a decorrere dal 1971.

Il quarto, alimentato dai proventi dell'imposta di soggiorno, è disciplinato dalla legge statale 4 marzo 1958, n. 174.

2. - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

Nel 1969 non sono da segnalare mutamenti nell'organizzazione dei servizi della Regione, come in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale.

Richiamate, quindi, le osservazioni svolte nella precedente relazione e, in particolare, quelle concernenti le prospettive che discendono dal trasferimento di funzioni amministrative alle Province, va notato che sono stati banditi i concorsi pubblici per l'ingresso nelle varie carriere. L'immissione di nuovi elementi nei ruoli porterà alla graduale diminuzione del personale non di ruolo stante il congegno previsto dalla legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, per il quale il numero delle unità di quest'ultimo è in relazione percentuale a quello delle vacanze dei posti in ruolo. Nella tabella A allegata è indicata, distintamente per ciascun ruolo, la situazione degli organici del personale dell'Amministrazione regionale al 31 dicembre 1969.

Non presenta nel complesso mutamenti di rilievo la situazione riguardante gli incarichi ad estranei aventi per oggetto speciali studi o la consulenza in materia giuridica, amministrativa e tecnica, ai sensi della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1. Vanno, pertanto, rinnovate le osservazioni già formulate circa l'esigenza che al proposito si provveda soltanto in via eccezionale ed ove non sia possibile l'apporto degli ordinari apparati regionali.

3. - ATTIVITÀ CONTRATTUALE.

Soltanto nella stipula di contratti attivi e, in particolare, in quelli per la vendita di legname, l'Amministrazione ha seguito il sistema dell'asta pubblica (16 contratti per circa 306 milioni). Le vendite sono state anche effettuate a seguito di licitazione privata (milioni 21,5) e trattativa privata (milioni 71).

Dagli amministratori dei vari comprensori forestali, inoltre, si è provveduto direttamente alla vendita di legname di scarto (milioni 167 circa).

Nell'ambito dei contratti passivi non riguardanti i lavori pubblici è stato seguito il sistema della trattativa privata per numerosi acquisti e locazioni di importo limitato (237 contratti per circa 457 milioni). In amministrazione diretta si è provveduto (miliardi 1,9 circa) a spese per rimboschimento bacini montani, sistemazioni idraulico-forestali, propaganda turistica, ecc.

Nel settore dei lavori pubblici, a fronte di 11 contratti stipulati a seguito di licitazione privata per circa 101 milioni, stanno 4 contratti stipulati a seguito di trattativa privata per un importo di 312 milioni circa, nei quali ultimi è compreso uno, per 296 milioni circa relativo alla costruzione di un edificio per ospitare le manifestazioni ed i servizi stampa dei campionati del mondo di sport invernali del 1970.

4. - SERVIZIO AUTOMOBILISTICO.

Il parco automobilistico, per quanto concerne le autovetture, non ha subito sostanziali variazioni; per quanto concerne la disciplina del servizio si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle precedenti relazioni.

Le spese di esercizio e di manutenzione degli autoveicoli dell'Amministrazione regionale sono state nel 1969 di lire 24.700.000. I premi di assicurazione pagati dalla Regione per responsabilità civile ammontano a lire 8.149.000. Gli oneri medesimi per gli autoveicoli dei vigili del fuoco sono stati di lire 40 milioni circa (ivi comprese le spese di assicurazione, lire 4.022.600) di cui lire 24.098.005 per gli elicotteri in dotazione al Corpo di Trento.

5. - INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO E SOCIALE:

Nel settore dell'agricoltura va rilevato che la Regione nel 1969 ha avuto dallo Stato assegnazioni per lire 321.000.000, per il primo piano verde e per lire 4.391.500.000 per il secondo piano verde.

Altre assegnazioni, per lire 1.363.000.000, sono state effettuate dallo Stato per l'applicazione del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, riguardante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Nel settore dell'agricoltura operano anche leggi regionali fra le quali quella dell'8 luglio 1966, n. 10, riguardante iniziative per il miglioramento e potenziamento delle produzioni pregiate e l'altra 1° settembre 1962, n. 10 (rifiinata con legge regionale 24 novembre 1965, n. 16) relativa alle opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Nel settore del turismo, un cenno va fatto agli interventi a favore delle aziende alberghiere disposti, per ultimo, con la legge regionale 8 novembre 1968, n. 44, per la costruzione, arredamento e ammodernamento di alberghi, per notare come oltre i due terzi dei finanziamenti siano stati destinati all'ammodernamento ed arredamento.

Molteplici interventi regionali riguardano l'industria ed il commercio, la previdenza sociale e la sanità.

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

IL RELATORE

F.to: Giuseppe Caccia

ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO

REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1968	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1969	In organico
		Legge	Numero dei posti		
RUOLO AMMINISTRATIVO					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Segretario generale	1	—	—	1	1
Ispettore generale	7	—	—	7	5
Direttore divisione	13	—	—	13	13
Direttore sezione	21	—	—	21	5
Consigliere prima, seconda e terza classe	25	—	—	25	20
CARRIERA DI CONCETTO:					
Segretario capo	4	—	—	4	4
Segretario principale	9	—	—	9	8
Primo segretario	15	—	—	15	9
Segretario, segretario aggiunto, vice segretario	22	—	—	22	28
CARRIERA ESECUTIVA:					
Archivista superiore	21	—	—	21	20
Archivista capo	46	—	—	46	47
Primo archivista	103	—	—	103	76
Archivista, applicato, Applicato aggiunto	163	—	—	163	137
CARRIERA AUSILIARIA:					
Commesso capo	5	—	—	5	5
Commesso	11	—	—	11	11
Usciere capo, Usciere, Inserviente	29	—	—	29	23

P = Concorso pubblico.
I = Concorso interno.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969					Vacanze organiche al 31 dicembre 1968	Vacanze coperte nel 1969	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	TOTALE			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	5	3	1	—	—
—	—	—	—	13	1	1	—	—
—	—	—	(a) 1	6	14	—	5	D. 1-9-1969 I
—	—	—	—	20	4	—	3	D. 8-8-1969 P
—	—	—	—	4	4	4	—	—
—	—	—	—	8	—	—	—	—
—	—	—	(a) 1	10	6	—	—	—
—	—	—	(a) 1	29	—	—	—	—
* 1	—	—	—	21	3	2	—	—
* 7	—	—	—	54	—	—	—	—
* 1	—	—	(a) 2	79	25	—	—	—
—	—	—	(a) 2	139	—	—	30	D. 28-3-1969 P
—	—	—	—	5	5	5	—	—
—	—	—	—	11	—	—	—	—
—	—	—	—	23	2	—	—	—

* Art. 15 L.R. 26-8-1968, n. 20.

(a) In posizione di comando.

Segue: REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1968	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1969	In organico
		Legge	Numero dei posti		
RUOLO AMMINISTRATIVO					
CARRIERA AUSILIARIA DEL PERSONALE TECNICO:					
Agente tecnico superiore	7	—	—	7	6
Agente tecnico capo	20	—	—	20	21
Agente tecnico	33	—	—	33	16
RUOLO SPECIALE DELLA RAGIONERIA					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ragioniere generale	1	—	—	1	—
Ispettore generale	1	—	—	1	—
Direttore divisione	3	—	—	2	—
Direttore sezione	4	—	—	1	—
Consigliere 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a classe	5	—	—	3	—
CARRIERA DI CONCETTO:					
Ragioniere capo	3	—	—	3	1
Ragioniere principale	6	—	—	6	5
Primo ragioniere	10	—	—	10	3
Ragioniere aggiunto	15	—	—	15	21
Vice ragioniere					

* In soprannumero ai sensi dell'art. 37 L.R. 23-1-1964 n. 3.
 (a) In soprannumero ai sensi dell'art. 15 L.R. 26-8-1968 n. 20.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969					Vacanze organiche al 31 dicembre 1968	Vacanze coperte nel 1969	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	TOTALE			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	6	—	—	—	—
* 1	—	—	—	22	—	—	—	—
—	—	—	—	16	20	3	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	—	2	1	1	—	—
—	—	—	—	1	2	—	1	D. 26-8-1969 I
—	—	—	—	3	1	—	3	D. 16-9-1969 P
—	—	—	—	1	3	1	—	—
—	—	—	—	5	—	—	—	—
(a) 1	—	—	—	4	7	—	3	D. 26-8-1969 I
—	—	—	—	21	—	—	3	D. 31-12-1969 P

P = Concorso pubblico.
I = Concorso interno.

Segue: REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1968	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1969	In organico
		Legge	Numero dei posti		
RUOLO TECNICO DEI TRASPORTI					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale	1	—	—	1	—
Ispettore capo	2	—	—	2	—
Ispettore superiore	3	—	—	3	1
Ispettore 1 ^a e 2 ^a classe	4	—	—	4	6
CARRIERA DI CONCETTO:					
Ispettore aggiunto capo	1	—	—	1	—
Ispettore aggiunto superiore	2	—	—	2	3
Ispettore aggiunto	3	—	—	3	—
Sottospettore 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a classe	4	—	—	4	5
RUOLO TECNICO DELLE MINIERE					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale	1	—	—	1	—
Ingegnere capo	1	—	—	1	—
Ingegnere superiore	1	—	—	1	1
Ingegnere principale, Ingegnere	2	—	—	2	1
CARRIERA DI CONCETTO:					
Perito minerario capo	1	—	—	1	—
Perito minerario superiore	1	—	—	1	1
Perito minerario principale	2	—	—	2	1
Perito minerario, Perito minerario aggiunto e Vice perito minerario	3	—	—	3	3

P = Concorso pubblico.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969					Vacanze organiche al 31 dicembre 1968	Vacanze coperte nel 1969	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	TOTALE			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	—	—	1	2	—	—	—
—	—	—	—	6	—	—	3	D. 19-5-1969 P
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	—	—	5	1	2	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	3	—	—	2	D. 30-5-1969 P

Segue: REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1968	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1969	In organico
		Legge	Numero dei posti		
RUOLO SPECIALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale	1	—	—	1	1
Ispettore generale servizio sociale	1	—	—	1	—
Ispettore superiore	1	—	—	1	—
Ispettore principale, Ispettore, Ispettore aggiunto	2	—	—	2	1
CARRIERA DI CONCETTO:					
Assistente sociale capo	2	—	—	2	2
Assistente sociale principale	5	—	—	5	5
Primo assistente sociale	8	—	—	8	4
Assistente sociale, Assistente sociale aggiunto, Vice assistente sociale	10	—	—	10	5
RUOLO SPECIALE DELLA SANITA					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale medico	1	—	—	1	—
Ispettore capo medico					
Ispettore superiore medico					

* In soprannumero ai sensi dell'art. 15 L.R. 26-8-1968 n. 20.
P = Concorso pubblico.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969					Vacanze organiche al 31 dicembre 1968	Vacanze coperte nel 1969	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	TOTALE			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	1	D. 26-8-1969 I
—	—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	2	2	2	—	—
* 3	—	—	—	8	—	—	—	—
* 2	—	—	—	6	—	—	—	—
—	—	—	—	5	3	—	3	D. 31-12-1968 P
—	—	—	—	—	1	—	—	—

I = Concorso interno.

Segue: REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1968	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1969	In organico
		Legge	Numero dei posti		
RUOLO TECNICO DELLA SPERIMENTAZIONE					
CARRIERA DI CONCETTO:					
Esperto principale	1	—	—	1	—
Esperto 1ª classe	1	—	—	1	—
Esperto 2ª classe	2	—	—	2	—
Esperto, Esperto aggiunto, Vice esperto	3	—	—	3	4
CARRIERA ESECUTIVA:					
Tecnico capo	1	—	—	1	—
Assistente tecnico capo	2	—	—	2	2
1º Assistente tecnico, Assistente tecnico	5	—	—	5	2
Aiuto assistente tecnico, Assistente aggiunto	8	—	—	8	—
CARRIERA ESECUTIVA:					
Preparatore superiore	1	—	—	1	—
Preparatore capo	3	—	—	3	3
Preparatore	6	—	—	6	1

P = Concorso pubblico.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969					Vacanze organiche al 31 dicembre 1968	Vacanze coperte nel 1969	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	TOTALE			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	—	—	4	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	2	2	2	—	—
—	—	—	—	2	1	—	—	—
—	—	—	—	—	8	—	3	D. 31-12-1968 P
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	3	—	—	—	—
—	—	—	—	1	6	1	2	D. 31-12-1968 P

Segue: REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1968	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1969	In organico
		Legge	Numero dei posti		
RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale	1	—	—	1	1
Ingegnere capo	2	—	—	2	1
Ingegnere superiore	2	—	—	2	—
Ingegnere principale, Ingegnere	3	—	—	3	—
CARRIERA DI CONCETTO:					
Geometra capo	1	—	—	1	1
Geometra principale	2	—	—	2	2
Primo geometra	4	—	—	4	3
Geometra, Geometra aggiunto, Vice geometra	5	—	—	5	5
CARRIERA ESECUTIVA:					
Assistente superiore, Disegnatore superiore	1	—	—	1	1
Assistente capo, Disegnatore capo	2	—	—	2	—
Assistente principale, Disegnatore principale	4	—	—	4	1
Disegnatore assistente aggiunto, Disegnatore aggiunto	5	—	—	5	1

(a) Comandato dalle FF.SS. (occupa un posto di ruolo).

TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969					Vacanze organiche al 31 dicembre 1968	Vacanze coperte nel 1969	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	TOTALE			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	—	—	—	3	—	—	—
—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	3	—	—	—	—
—	—	—	(a) 1	6	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	—	—	1	4	1	—	—
—	—	—	—	1	5	1	—	—

Segue: REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1968	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1969	In organico
		Legge	Numero dei posti		
RUOLO TECNICO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GEOLOGICO					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale	1	—	—	1	—
Geologo capo	1	—	—	1	—
Geologo superiore	1	—	—	1	—
Geologo principale, Geologo, Geologo aggiunto	2	—	—	2	—
RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELL'AGRICOLTURA					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Direttore generale	1	—	—	1	1
Ispettore generale	4	—	—	4	4
Ispettore capo	9	—	—	9	9
Ispettore superiore	17	—	—	17	8
Ispettore principale, Ispettore, Ispettore aggiunto	21	—	—	21	21
CARRIERA DI CONCETTO:					
Esperto capo	2	—	—	2	2
Esperto principale	5	—	—	5	5
1° Esperto	9	—	—	9	2
Esperto, Esperto aggiunto, Vice esperto	13	—	—	13	18

(a) Comandato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma.
P = Concorso pubblico.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969					Vacanze organiche al 31 dicembre 1968	Vacanze coperte nel 1969	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	TOTALE			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	2	D. 19-6-1969 P
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	4	4	4	—	—
—	—	—	—	9	—	—	—	—
—	—	—	(a) 1	9	5	—	3	D. 26-8-1969 I
—	—	—	—	21	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	5	1	1	—	—
—	—	—	—	2	5	—	—	—
—	—	—	—	18	—	—	—	—

I = Concorso interno.

Segue: REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1968	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1969	In organico
		Legge	Numero dei posti		
RUOLO TECNICO DEL PERSONALE DELLE FORESTE					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Direttore generale	1	—	—	1	1
Ispettore generale	5	—	—	5	5
Ispettore capo	12	—	—	12	12
Ispettore superiore	20	—	—	20	15
Ispettore principale, Ispettore, Ispettore aggiunto	27	—	—	27	21
CARRIERA DI CONCETTO:					
Aiutante capo	3	—	—	3	3
Aiutante principale	6	—	—	6	6
1° Aiutante	9	—	—	9	5
Aiutante, Aiutante aggiunto, Vice aiutante . . .	14	—	—	14	16
Custode	—	—	—	—	—
RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLA CACCIA, PESCA E PROTEZIONE DELLA NATURA					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale	1	—	—	1	1
Ispettore capo	1	—	—	1	—
Ispettore superiore	1	—	—	1	—
Ispettore principale, Ispettore, Ispettore aggiunto	2	—	—	2	2

(a) Comandato dal comune di Trento.
P = Concorso pubblico.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969					Vacanze organiche al 31 dicembre 1968	Vacanze coperte nel 1969	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	TOTALE			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	5	2	2	—	—
—	—	—	—	12	—	—	—	—
—	—	—	—	15	1	—	2	D. 26-8-1969 I
—	—	—	—	21	2	—	3	D. 8-8-1969 P
—	—	—	—	3	2	2	—	—
—	—	—	—	6	—	—	—	—
—	—	—	—	5	4	—	—	—
—	—	—	—	16	—	—	—	—
—	—	—	(a) 1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—

I = Concorso interno.

Segue: REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1968	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1969	In organico
		Legge	Numero dei posti		
RUOLO SPECIALE DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI					
Maresciallo maggiore	15	—	—	15	14
Maresciallo capo	18	—	—	18	6
Maresciallo ordinario	22	—	—	22	34
Brigadiere e Vice brigadiere	64	—	—	64	45
Guardia scelta, Guardia forestale	139	—	—	139	105
RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE DI UFFICIO DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI					
Marescialli, Brigadieri e Guardie	15	—	—	15	4
RUOLO SPECIALE DELLA SPERIMENTAZIONE					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Direttore	1	—	—	1	1
BRANCA AGRARIA:					
Aiuto direttore 1 ^a classe	1	—	—	1	1
Aiuto direttore 2 ^a classe	2	—	—	2	—
Sperimentatore 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a classe	4	—	—	4	5
BRANCA CHIMICA:					
Aiuto direttore 1 ^a classe	1	—	—	1	1
Aiuto direttore 2 ^a classe	2	—	—	2	1
Sperimentatore 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a classe	3	—	—	3	—

(a) In posizione di comando.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969					Vacanze organiche al 31 dicembre 1968	Vacanze coperte nel 1969	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	TOTALE			Numero dei posti	Bando
—	—	—	(a) 3	17	7	6	—	—
—	—	—	(a) 6	12	5	—	—	—
—	—	—	(a) 4	38	—	—	—	—
—	—	—	(a) 7	52	16	—	—	—
—	—	—	(a) 12	117	9	—	—	—
—	—	—	—	4	15	4	—	—
—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	—	—	5	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	—	3	—	—	—

Segue: REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1968	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1969	In organico
		Legge	Numero dei posti		
RUOLO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ANTINCENDI					
RUOLO TECNICO UFFICIALI:					
Ispettore generale	1	—	—	1	—
Ispettore provinciale	1	—	—	1	1
Ispettore superiore	1	—	—	1	—
Ispettore principale, Ispettore	2	—	—	2	1
RUOLO SOTTUFFICIALI E VIGILI PROVINCIA DI TRENTO					
Maresciallo 1 ^a classe	1	—	—	1	1
Maresciallo 2 ^a classe	1	—	—	1	—
Maresciallo 3 ^a classe	1	—	—	1	1
Brigadiere e Vice brigadiere	12	—	—	12	10
Vigile scelto, Vigile	17	—	—	17	17
RUOLO SOTTUFFICIALI E VIGILI PROVINCIA DI BOLZANO					
Maresciallo 1 ^a classe	1	—	—	1	—
Maresciallo 2 ^a classe	1	—	—	1	—
Maresciallo 3 ^a classe	1	—	—	1	2
Brigadiere e Vice brigadiere	12	—	—	12	8
Vigile scelto, Vigile	17	—	—	17	12
RUOLO PERSONALE AVVENTIZIO					
Carriera direttiva	—	26-8-1968 n. 20 art. 17	—	1	—
Carriera di concetto	—	—	—	6	—
Carriera esecutiva	—	—	—	28	—
Carriera ausiliaria	—	—	—	5	—
Operai	—	—	—	—	—

I = Concorso interno.

Segue: REGIONE

QUALIFICA	Dotazione organica al 31 dicembre 1968	Variazioni		Consistenza al 31 dicembre 1969	In organico
		Legge	Numero dei posti		
RUOLO DEL PERSONALE CONTRATTUALE AMMINISTRATIVO					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale	1	—	—	1	1
CARRIERA ESECUTIVA:					
Archivista superiore	2	—	—	2	2
RUOLO DEL PERSONALE CONTRATTUALE TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale	1	—	—	1	1
RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO					
Capi operaio	6	—	—	6	—
Operai 1 ^a categoria	22	—	—	22	25
Operai 2 ^a categoria	44	—	—	44	44
Operai 3 ^a categoria	13	—	—	13	11
RUOLO SPECIALE DEGLI ADDETTI AL LIBRO FONDIARIO					
CARRIERA DIRETTIVA:					
Ispettore generale	1	—	—	1	1
Ispettore capo	2	—	—	2	2
Ispettore superiore	4	—	—	4	1
CARRIERA DI CONCETTO:					
Conservatore capo	6	—	—	6	6
Conservatore principale	22	—	—	22	21
Conservatore, Conservatore aggiunto, Vice conservatore	24	—	—	24	19
I = Concorso interno.					

TRENTINO-ALTO ADIGE

Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969					Vacanze organiche al 31 dicembre 1968	Vacanze coperte nel 1969	Concorsi in atto	
In soprannumero	In eccedenza	Fuori ruolo	Altra posizione	TOTALE			Numero dei posti	Bando
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	6	—	—	—
—	—	—	—	25	—	—	—	—
—	—	—	—	44	—	—	—	—
—	—	—	—	11	2	—	—	—
—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—
1	—	—	—	7	—	—	—	—
—	—	—	—	21	—	—	1	D. 26-8-1968 I
—	—	—	—	19	5	—	—	—

PAGINA BIANCA

ALLEGATO *E*

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente ff.: Dottore Eduardo GRECO
Presidente di Sezione: Dottore Eugenio CAMPBELL
Consiglieri: Dottore Ettore COSTA
Professore Dottore Antonio BENNATI
Professore Dottore Antonino DE STEFANO
Dottore Ciro PAGLIARA
Dottore Aurelio BONOMI
Dottore Francesco VENTURA SIGNORETTI
Dottore Giuseppe CACCIA
Primi referendari: Professore dottore Salvatore BUSCEMA
Dottore Girolamo CAIANIELLO (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Friuli-Venezia Giulia e sul conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda regionale delle foreste, per l'esercizio finanziario 1969, presentati dal Presidente della Giunta regionale.

Uditi nella pubblica udienza del 25 luglio 1970 il relatore, primo referendario dott. Girolamo Caianiello ed il Pubblico Ministero nella persona del vice Procuratore Generale dott. Tommaso Spremolla.

FATTO

Il rendiconto generale della Regione ed il conto consuntivo, ad esso allegato, dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio finanziario 1969 sono stati presentati dal Presidente della Giunta regionale con nota 11 giugno 1970, n. 1272/Pres. alla Delegazione della Corte dei conti per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le risultanze del rendiconto generale della Regione sono le seguenti:

*Competenza:**Entrata:*

Titolo I - Entrate tributarie	L.	41.242.443.728
Titolo II - Entrate extratributarie	»	15.607.752.760
Titolo III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	»	132.326.075
	L.	56.982.522.563
Accensione di prestiti	»	—
	L.	56.982.522.563

Spesa:

Titolo I - Spese correnti	L.	14.616.941.022
Titolo II - Spese in conto capitale	»	53.078.659.730
	L.	67.695.600.752
Rimborso di prestiti	»	—
	L.	67.695.600.752

Entrate tributarie ed extratributarie (Totale dei titoli I e II dell'entrata)	L.	56.850.196.488
Spese correnti	»	14.616.941.022
	L.	42.233.255.466

Riepilogo:

Totale complessivo entrata	L.	56.982.522.563
Totale complessivo spesa	»	67.695.600.752
	L.	10.713.078.189
Parziale utilizzazione di disponibilità di precedenti esercizi	»	16.250.000.000
	L.	5.536.921.811

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1969	L.	8.981.078.970
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	»	57.545.212
	L.	9.038.624.182

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1969	L.	51.506.951.930
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	72.769.382.180
Residui passivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>124.276.334.110</u>

Le risultanze del conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste sono le seguenti:

*Competenza:**Entrata:*

Titolo I - Entrate correnti	L.	161.691.499
Titolo II - Entrate in conto capitale	»	535.000.000
Accensione di prestiti	»	—
Totale delle entrate	L.	<u>696.691.499</u>

Spesa:

Titolo I - Spese correnti	L.	84.995.182
Titolo II - Spese in conto capitale	»	509.869.735
Rimborso di prestiti	»	—
Totale delle spese	L.	<u>594.864.917</u>

Riepilogo:

Totale complessivo entrata	L.	696.691.499
Totale complessivo spesa	»	594.864.917
Differenza	L.	<u>101.826.582</u>

*Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto dell'esercizio 1969	L.	7.969.860
Somme rimaste da riscuotere o da versare in conto degli esercizi precedenti	»	—
Residui attivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>7.969.860</u>

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1969	L.	537.227.927
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti	»	949.123.245
Residui passivi al 31 dicembre 1969	L.	<u>1.486.351.172</u>

Il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, premesse talune considerazioni sull'andamento della gestione del bilancio della Regione e dell'Azienda regionale delle foreste, nonché sulla attività svolta dall'Amministrazione e sui suoi risultati, ha chiesto che per i rispettivi rendiconti generali venga emessa dalle Sezioni riunite della Corte la dichiarazione di regolarità.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati esposti nel rendiconto generale della Regione e nel conto dell'Azienda delle foreste con le leggi del bilancio, è stata accertata la concordanza dei dati inerenti alle entrate con la documentazione prodotta, e di quelli relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio con le scritture tenute o controllate dalla Corte, e sono stati altresì accertati i residui passivi sulla base degli appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, vistati e registrati.

Deve, pertanto, dichiararsi la conformità alle leggi di bilancio dei risultati suddetti.

Le osservazioni della Corte intorno al modo col quale l'Amministrazione regionale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

P. Q. M.

La Corte dei Conti a Sezioni riunite;

visti gli articoli 100, secondo comma e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41, che approva il bilancio di previsione della Regione e quello dell'Azienda regionale delle foreste per l'esercizio 1969 e le successive modificazioni;

sulle conformi requisitorie del Pubblico ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 1969, nonché il conto consuntivo dell'Azienda regionale delle foreste per lo stesso esercizio.

Ordina che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale per la successiva presentazione al Consiglio, e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché al Commissario del Governo nella Regione stessa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 25 luglio 1970.

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

L'ESTENSORE

F.to: Girolamo Caianiello

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi 25 luglio 1970.

IL SEGRETARIO

F.to: Vincenzo Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. - ASPETTI GIURIDICO-FINANZIARI DELLA GESTIONE.

a) *Considerazioni generali.* - Dopo la flessione registrata nel 1968, specialmente nella spesa, gli accertamenti dell'esercizio 1969 hanno ripreso l'andamento ascendente, con importi - i più alti del quinquennio 1965-69 - di circa 57 miliardi nell'entrata e 67,7 nella spesa, e con una differenza attiva di 5,5 miliardi, al lordo della utilizzazione di quote dei precedenti avanzi finanziari (che impropriamente, come già rilevato dalla Corte nelle relazioni per gli esercizi 1966 e 1967, non vengono iscritte nella parte attiva della competenza) per 16,2 miliardi.

L'aumento delle entrate, rispetto a 53,1 miliardi del 1968, è principalmente dovuto a maggiori introiti per contributi statali con destinazione specifica e per interessi sulle cospicue giacenze di tesoreria, mentre le spese, passate da 12,5 per il 1968 a 14,6 miliardi per il 1969 nella parte corrente, registrano un assai più sensibile incremento (da 35,8 a 53 miliardi) nel conto capitale.

Un certo miglioramento si ha anche nel rapporto fra gli impegni effettivi per spese correnti e quelli complessivi di competenza, ridottosi al 55,4 per cento rispetto alle quote più elevate degli esercizi anteriori, segnalate nella precedente relazione.

Ancor più favorevole, poi, ed anzi il più basso dal 1964, tale rapporto si presenta (28 per cento circa) se calcolato comprendendo fra gli impegni complessivi anche quelli assunti, per 25 miliardi, sui residui di stanziamento dei precedenti esercizi.

L'avanzo di parte corrente, cioè la quota di entrate tributarie ed extratributarie eccedente le spese correnti, è lievemente aumentato (4,5 per cento) rispetto al precedente esercizio, passando da 40,6 a 42,2 miliardi, sì da raggiungere, nei primi quattro anni del periodo 1966-70, considerato dal Programma regionale di cui si è detto nella precedente relazione, i 155,8 miliardi, e quindi già ampiamente superando il massimo di 120 miliardi, ivi indicato per l'intero quinquennio.

Quanto al crescente divario, rilevato nelle precedenti relazioni per le spese in conto capitale, fra il costante incremento delle risorse finanziarie (e delle connesse autorizzazioni legislative di spesa ed iscrizioni in bilancio) ed il ritmo della concreta attività di gestione, è da rilevare, per il 1969, una certa accentuazione nell'utilizzo dei residui di stanziamento esistenti al 1° gennaio: la quota utilizzata di tali residui (1), infatti, si è ragguagliata al 37,8 per cento del loro ammontare (25 miliardi su 66), mentre nell'anno precedente era stata del 31,3 per cento (18 milioni su 58).

Peraltro, all'espansione della spesa accertata, sempre in conto capitale, per l'impiego di parte delle disponibilità degli esercizi anteriori, non ha fatto riscontro un proporzionale incremento degli impegni di competenza, che in cifra assoluta sono aumentati solo di 2,6 miliardi, con un importo di 11,8 miliardi, rispetto ai 9,2 del 1968.

I residui di stanziamento di nuova formazione, pertanto, hanno raggiunto, con un importo di 41,3 miliardi, circa il 78 per cento degli accertamenti complessivi di competenza: percentuale che, pur restando inferiore a quelle degli anni 1966 (92 per cento) e 1967 (84,7 per cento), supera tuttavia quella del 74,4 per cento, registratasi nel 1968 (anche se quest'ultima percentuale si spiega con la contrazione della spesa complessiva, avutasi in tale anno).

(1) Calcolata detraendo l'importo dei residui di stanziamento complessivi al 31 dicembre dalla somma fra quelli al 1° gennaio e quelli di nuova formazione.

Indicazioni analoghe si ricavano dai dati del movimento di cassa, essendo i pagamenti complessivi, per competenze e residui, aumentati solamente del 23 per cento circa rispetto all'anno precedente, contro il già rilevato aumento dell'intera spesa accertata, e quello del 30 per cento circa del totale dei residui passivi. Ciò si deve soprattutto al limitato importo di pagamenti sulla competenza, aumentati dell'11,2 per cento, mentre quelli in conto residui registrano un incremento del 33,2 per cento: percentuali, comunque, ambedue le più basse del quinquennio. Il fondo di cassa si è, così, ulteriormente accresciuto, raggiungendo i 131,7 miliardi, e l'incremento sarebbe stato maggiore se le riscossioni avessero eguagliato gli accertamenti di entrata, sui quali sono invece rimasti residui attivi per circa 9 miliardi (4 nel 1968).

L'avanzo di amministrazione, al netto della già indicata differenza attiva, e dell'utilizzo di disponibilità, parimenti ricordato, risulta, alla fine del 1969, di 16,4 miliardi, (parte dei quali già destinati a coprire nuove spese deliberate nel 1970), anche per effetto di un assai sensibile miglioramento intervenuto nella situazione dei residui degli esercizi precedenti, per oltre 4,7 miliardi, dei quali 3,8 da riaccertamenti in aumento di residui attivi.

Il peggioramento patrimoniale complessivo, di 3,7 miliardi, è da ascrivere precipuamente, al netto delle diverse componenti algebriche, all'utilizzo, e quindi al passaggio fra i residui passivi (in gran parte di stanziamento) di disponibilità dei precedenti esercizi, sicché il suo sostanziale significato è quello di un sopravvenuto vincolo unilaterale, nella misura indicata, sulla iniziale consistenza disponibile.

Il nuovo incremento subito dal fondo di cassa, che ha raggiunto i 131,7 miliardi, induce a ricordare il rilievo, formulato lo scorso anno, circa il mancato vincolo, almeno parziale, della giacenza, che avrebbe consentito all'Amministrazione di lucrare un interesse fino al 4,5 per cento, rispetto al tasso del 3,5 per cento sui conti liberi. Nel 1969 l'Amministrazione si è indotta a sottoporre a vincolo una somma complessiva di 70 miliardi, limitando, peraltro, la durata di esso al 31 dicembre 1970, in vista della scadenza, per tale data, della convenzione con l'Istituto attualmente incaricato del servizio di tesoreria, e del divisamento dell'Amministrazione stessa di estendere l'affidamento di tale servizio a tre Istituti. In attesa, per più concrete valutazioni, delle determinazioni che verranno assunte, non resta, al momento, sulla base della passata esperienza, che sottolineare l'esigenza di provvedere con ogni possibile ocularità, sia per quanto riguarda la misura dei tassi di interesse (in rapporto all'attuale ben nota situazione generale in materia), sia in ordine al variare di essi secondo la necessità di più o meno immediata disponibilità delle giacenze, realisticamente considerata.

b) *Bilancio preventivo e disciplina della gestione.* — I rilievi svolti al punto precedente circa le varie sfasature fra le fasi deliberative e di stanziamento delle spese e l'insoddisfacente dinamismo di realizzazione degli interventi (anche in rapporto alle prospettive ed al ritmo di acquisizione dei mezzi di entrata), riportano ad una ben nota problematica di ordine generale, di cui assai opportunamente si è mostrata avvertita la relazione al disegno di legge (n. 87) della Giunta regionale, concernente il rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1968.

Di tale problematica è, anzitutto, da rilevare la complessità, poiché i suoi aspetti spaziano da quello dell'adozione di efficienti strutture e procedure amministrative, a quello della ricerca di nuovi strumenti di intervento, atti a supplire all'insufficienza di sistemi (come quello delle spese effettuate mediante « trasferimenti ») condizionati da fattori, circostanze e situazioni esogeni all'Amministrazione; a quello, infine, di tecniche contabili e di bilancio capaci di conferire a quest'ultimo una impostazione più aderente alle concrete prospettive di azione nell'arco annuale di tempo cui esso si riferisce.

Non va, d'altro canto, tralasciato che la rilevata generalità della problematica cui si è accennato non esclude come, per più versi, essa possa attecchirsi con particolare peculiarità per l'Ente regione, sia per quanto concerne le soluzioni da adottare, sia per quanto sollecita l'iniziativa che, per la gran parte di tali soluzioni, l'Ente medesimo è in grado di assumere, avvalendosi delle attribuzioni, massimamente legislative, costituzionalmente conferitegli.

Per quanto riguarda, in questa sede, gli aspetti di ordine contabile, non può non cogliersi l'occasione per rilevare la perdurante mancanza di una compiuta e generale disciplina della contabilità regionale, mancanza alla quale non può costituire sufficiente rimedio l'emaneazione

di norme particolari (2), o l'inserimento nella legge di approvazione del bilancio — a limitata efficacia annuale — di disposizioni come quelle della legge di bilancio 1969 (articoli 18 e 19), in tema di attribuzioni della Giunta, del Presidente e degli Assessori nell'ordinazione delle spese.

L'auspicata organica disciplina dovrebbe, fra l'altro, disporre in via permanente circa la struttura del bilancio, la cui uniformità — non assoluta — nel tempo, nonostante la sua intuitibile utilità, è attualmente un dato di fatto non assicurato normativamente. Una nuova caratteristica, ad esempio, del bilancio 1969, e non certo negativa (anzi corrispondente ad un auspicio espresso in passato dalla Corte) è la distinta aggregazione dei « fondi regionali » (alimentati dalle entrate ordinarie della Regione) e dei « fondi statali » (alimentati da contributi speciali dello Stato) anche se i due aggregati non trovano poi una soddisfacente rappresentazione riassuntiva, restando distinti fra il titolo I ed il titolo II. Manca, d'altro canto, una perfetta identità di rappresentazione, nei diversi riepiloghi, fra preventivo e consuntivo (solo in quest'ultimo, ad esempio, e non pure nel primo, sono evidenziate distintamente, con totali propri, le varie suddivisioni della rubrica n. 2 « Presidenza della Giunta regionale »).

Quanto al raffronto fra previsioni iniziali e previsioni definitive, il cospicuo incremento delle seconde rispetto alle prime, verificatosi anche nel 1969 (da 42 a 58 miliardi nell'entrata e da 42 a circa 75 miliardi nella spesa), e solo in parte attribuibile al sopravvenire dei contributi speciali dello Stato (9,8 miliardi), induce a rinnovare l'auspicio, già formulato nella precedente relazione, di scontare tale evoluzione fin dall'impostazione stessa del bilancio preventivo, affinché l'esame di esso da parte del Consiglio regionale investa con la necessaria globalità il piano finanziario per l'esercizio.

Problemi particolarmente delicati si pongono in tema di rapporti fra bilancio e legislazione sostanziale di spesa, nei distinti ma connessi profili derivanti dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, e ciò con particolare riguardo all'applicabilità, nella Regione, delle norme di produzione statale.

Tali problemi, che nell'esercizio in esame si sono concretamente posti con riguardo a settori di preminente importanza, come a quello dell'applicazione delle leggi statali relative ai « piani verdi » per l'agricoltura (3), concernono essenzialmente la possibilità di considerare la legislazione sostanziale di spesa, emanata dallo Stato, idonea a legittimare (4) stanziamenti nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 81, terzo comma della Costituzione, anche fuori dei casi in cui la legge statale abbia posto espressamente a carico dello Stato stesso apposite assegnazioni finanziarie alla Regione, per coprire l'onere a quest'ultima derivante: e cioè anche nei casi in cui, non verificandosi tale ipotesi, la norma deliberativa della spesa si atterrebbe, nei confronti della Regione, come statuizione priva di copertura, si da abbisognare — come pare debba essere — di essere integrata da apposita norma regionale destinata a supplire a tale mancanza, tenendo luogo della disposizione statale corrispondente (per sua propria natura inapplicabile alla Regione stessa), con l'indicare i fondi regionali da utilizzare per la copertura della spesa.

c) *Modalità della gestione.* — Nei punti che precedono è stato fatto cenno di talune vicende normative inerenti al procedimento di spesa, come dell'attribuzione agli Assessori della titolarità di impegno ed ordinazione della spesa stessa, disposta dalla legge di bilancio, nel qua-

(2) La legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, in materia di opere pubbliche, urbanistica ed edilizia popolare ha esteso la possibilità di ricorso al pagamento mediante apertura di credito, oltre i limiti posti dalle norme statali. Della concreta attuazione di tale sistema — che accentua l'importanza del controllo successivo della Corte, e la connessa responsabilizzazione dei funzionari delegati — l'esperienza dovrà mostrare i positivi effetti, in vista di un maggiore dinamismo di attività negli impegnativi settori sopra indicati.

(3) Si è ritenuto, al riguardo, che gli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, la cui operatività nell'ordinamento statale è cessata nel 1965, potessero essere proseguiti dalla Regione nei soli limiti dei residui di stanziamento alimentati dai contributi speciali erogati ad essa dallo Stato, ai sensi dell'articolo 40 di detta legge.

(4) In virtù dell'automatica estensione di essa alla Regione, prevista dall'articolo 64 dello Statuto speciale in mancanza di apposita legge regionale.

dro di predeterminazioni più o meno specifiche stabilite dalla Giunta (articoli 18 e 19), nonché dell'estensione, in taluni settori, del sistema di pagamento mediante aperture di credito.

Nel richiamare questi ed altri argomenti, trattati nei punti suddetti, pertinenti alle modalità della gestione, si reputa opportuno aggiungere qui qualche ulteriore notazione in materia.

È, in primo luogo, da osservare come alla delega di funzioni regionali ad enti locali, prevista da varie disposizioni legislative, si accompagna il versamento agli enti stessi dei fondi occorrenti, che restano giacenti presso il tesoriere dell'ente, in attesa dell'erogazione ai beneficiari delle diverse provvidenze disposte. A tal proposito, giova considerare che gli interessi che vengono a maturare su tali giacenze non dovrebbero essere lucrati dagli enti delegati (come può accadere attualmente, secondo le diverse convenzioni con i tesorieri), ma debbono essere riversati alla Regione. Occorrerebbe, pertanto, modificare il sistema attraverso il quale vengono posti a disposizione di tali enti i mezzi finanziari per l'esercizio dell'attività delegata.

Va, poi, segnalato che anche nel 1969 le ispezioni e verifiche contabili eseguite dalla Ragioneria generale della Regione non hanno posto in evidenza irregolarità degne di nota, ma non si sono svolte con la periodicità trimestrale prescritta dall'articolo 21 del Regolamento per i servizi di economato, essendo state effettuate solo due volte nel corso dell'anno.

d) *Partecipazioni azionarie.* — Gli strumenti delle partecipazioni azionarie e dei conferimenti possono farsi rientrare fra quei nuovi tipi di intervento, cui si accennava al precedente punto b) suscettibili di agevolare il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'attività finanziaria regionale.

Ed è proprio l'utilità che siffatti strumenti possono presentare, a rendere manifesta la esigenza di una loro soddisfacente disciplina, la quale, senza alterare quelle caratteristiche tipiche che costituiscono la stessa ragion d'essere del loro impiego, eviti che cospicui mezzi finanziari di pertinenza pubblica restino del tutto sottratti ai necessari collegamenti con l'inalienabile potere di sindacato che compete all'assemblea direttamente rappresentativa della collettività regionale. Il problema — che non è diverso da quello che si pone per gli enti pubblici regionali — investe tanto il legislatore regionale, per la normativa di sua spettanza, quanto lo Stato stesso, per l'opportuno adeguamento, all'esigenza suddetta, della garanzia di controllo affidata statutariamente alla Corte dei conti.

Nella precedente relazione sono state riassuntivamente elencate le diverse partecipazioni ed operazioni finanziarie nelle quali risulta in vario modo interessata la Regione. Nel fare, pertanto, rinvio a tale elencazione, e nella mancanza di ulteriori elementi in proposito, non resta che dare qui notizia della sottoscrizione, da parte regionale, di 200.000 nuove azioni della Società « Friulia », per un importo di 2 miliardi, in relazione all'aumento del capitale di detta società a 11,8 miliardi, deliberato nel gennaio 1969 dall'Assemblea straordinaria dei soci.

2. — ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.

a) *Uffici e servizi.* — Nella relazione concernente l'esercizio finanziario 1968 è stato, fra l'altro, attribuito particolare rilievo alle innovazioni nell'organizzazione dell'Amministrazione, conseguite dalla normativa introdotta con la legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, recante norme sulle Opere pubbliche, sull'Urbanistica e sull'Edilia popolare e con le leggi regionali nn. 21 e 22 del 28 marzo 1968, e n. 30 del 22 agosto 1968, contenenti norme sullo stato giuridico dei dipendenti regionali e sulla organizzazione degli uffici.

Tale sistema normativo è stato sostanzialmente modificato con la legge regionale n. 29 del 14 agosto 1969, che ha inciso sensibilmente sull'organizzazione della Regione, recando una serie copiosa di modifiche ed integrazioni alla citata legge n. 22 del 1967, anche con istituzione di nuovi uffici ed organi tecnici. In primo luogo, sotto l'aspetto organico, la nuova legge conferisce agli Assessori ai lavori pubblici ed all'agricoltura varie competenze già attribuite

alla Giunta, sicché in tali ipotesi non intervengono più quelle valutazioni collegiali che, anche sotto il profilo politico, potevano assicurare un giudizio maggiormente qualificato nella valutazione di interessi pubblici di preminente rilievo.

A questo riguardo, si è già ricordato che con la legge di bilancio per l'esercizio 1969 — agli articoli 18 e 19 — agli Assessori viene attribuito il potere di assumere gli impegni definitivi di spesa o di disporre, con propri decreti, le conseguenti formalità per la liquidazione, ordinazione e pagamento.

Queste disposizioni della legge di bilancio sono coerenti con il sistema delle competenze stabilite dagli articoli 2 e 3 della nuova legge regionale n. 29 succitata, e dagli articoli 21, 23 e 24 della legge n. 22 nel testo modificato dalla legge n. 29, secondo cui spetta alla Giunta deliberare le opere ed i relativi piani e programmi annuali, mentre spetta all'Assessore disporre l'approvazione dei progetti e dei contratti, e assumere gli impegni di spesa. È, inoltre, da notare che le suddette disposizioni tendono ad assumere il valore di norme organiche in quanto molte nuove norme le presuppongono (articolo 13, II comma, articolo 17-*bis* III comma e articolo 28, II comma della legge n. 22 del 1967 e successive modificazioni) oppure vi fanno espresso rinvio (articolo 19 legge 14 agosto 1969, n. 29). È cessata, quindi, quella relazione interorganica che si istituiva fra il Presidente della Giunta regionale ed ogni singolo Assessore mediante un formale atto di delega.

La competenza amministrativa, in materia e rapporti opportunamente delimitati, sorge, pertanto, per gli Assessori direttamente dalle norme, giusta il testo modificato degli articoli 3 e 23 della legge n. 22/1967, che attribuiscono agli assessori rispettivamente ai Lavori pubblici ed all'Agricoltura la determinazione del sistema di esecuzione delle opere e il procedimento di formazione dei relativi contratti, innovando così rispetto alla disciplina anteriore, che riservava siffatte potestà alla Giunta regionale. Inoltre, secondo il disposto del secondo comma dell'articolo 18 della legge n. 22, aggiunto con l'articolo 6 della ripetuta legge regionale n. 29/1969, l'Assessorato all'Agricoltura e foreste svolge, per quanto di competenza regionale, ogni altra funzione amministrativa che, riguardo ad opere o lavori attinenti alle materie elencate nell'articolo 4, n. 2, dello Statuto, le leggi statali demandano al Ministero dell'Agricoltura e foreste.

Questa disposizione, che non contiene variazioni sostanziali rispetto all'articolo 41 della legge n. 22, giova se non altro ad istituire un integrale collegamento fra l'ordinamento della Regione e quello dello Stato; con l'avvertenza, però, che, secondo le norme di attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, l'Assessorato all'Agricoltura e foreste svolge non solo le funzioni già spettanti al Ministero, ma anche quelle di competenza degli Ispettorati. È difficile, in questo sistema di norme, individuare in quale rapporto stanno le leggi dello Stato e le nuove disposizioni regionali che conferiscono all'Assessore la potestà di delegare a funzionari, Uffici ed Enti l'esercizio di determinate potestà amministrative, analogamente a quanto dispongono al riguardo le norme degli articoli 1 e seguenti del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987.

La soluzione dovrà essere, quindi, individuata di volta in volta in base al raffronto fra leggi statali e regionali.

Un criterio generale può essere individuato nel principio che, mentre l'articolo 1 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987 — tuttora in vigore nell'ordinamento regionale — consente al Ministro ed all'Ispettore Agrario compartimentale ed al Capo dell'ispettorato regionale delle foreste di delegare ogni genere di attribuzioni amministrative, la nuova legge regionale, invece, limita siffatta potestà ad atti determinati, quali l'approvazione dei contratti, la concessione di contributi, l'assunzione di impegni di spesa.

A tale proposito, si richiama anche la disposizione del secondo comma dell'articolo 64-*ter* della legge n. 22 del 1967, aggiunto con l'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, secondo cui l'Assessore ai Lavori pubblici, per le opere di competenza privata e di enti diversi dai comuni, dalle province e dagli Istituti di Assistenza e beneficenza, può delegare — al direttore regionale e al direttore provinciale dei lavori pubblici — l'approvazione dei relativi progetti, secondo una competenza opportunamente differenziata in base a criteri di valore.

Attengono al tema del decentramento anche le modificazioni intervenute nei procedimenti che regolano l'attività dei Comitati tecnici regionali.

È noto che, vigente la vecchia disciplina, il Comitato tecnico regionale ed i Comitati tecnici provinciali — per le opere di competenza degli Enti locali territoriali e delle Istituzioni di assistenza e beneficenza — approvavano i progetti ed altri elaborati tecnici secondo una competenza territoriale e di valore stabilita in rapporto ad un criterio demografico, nonché all'importo dell'opera e al volume delle entrate ordinarie ed effettive che gli Enti istituzionali conseguono annualmente.

La nuova disciplina coordina in un unico procedimento questo sistema di controlli tecnici con quelli amministrativi previsti dalla legge regionale 3 marzo 1966, n. 3, in funzione della realizzazione di un unico effetto giuridico.

All'approvazione formale dei progetti e degli altri elaborati tecnici si sostituisce ora un esame tecnico di carattere propedeutico rispetto le altre formalità previste dalla citata legge n. 3.

Merita particolare considerazione il principio secondo cui l'esame tecnico implica l'estensione del sindacato di merito — del Comitato di controllo — al di là delle ipotesi tassativamente elencate nell'articolo 22 della legge n. 3; sicché, in tema di opere pubbliche, la potestà degli organi regionali sembra ora presentarsi con caratteri più limitativi delle autonomie riservate agli enti territoriali e istituzionali predetti.

D'altro canto, mentre secondo il sistema previsto dall'originario testo degli articoli 55 e seguenti della legge 18 ottobre 1967, n. 22, il diniego di approvazione del progetto e degli altri elaborati tecnici da parte del Comitato tecnico provinciale produceva un effetto impeditivo, ora col nuovo sistema l'esame tecnico, e il conseguente sindacato di merito del Comitato di controllo, previsto dalla legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, implicano l'obbligo giuridico del riesame dell'atto, con la possibilità di una conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate, mediante una formale deliberazione adottata con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo deliberante.

È, infine, da rilevare che la legge n. 29 del 1969 contiene alcuni adattamenti per quanto attiene alla competenza per valore dei Comitati, sia per le funzioni, sia per l'esame tecnico, sia per le attribuzioni consultive del Comitato tecnico regionale, che vengono integrate con le competenze, anch'esse consultive, di Uffici di nuova istituzione.

In tema di decentramento burocratico, occorre tener presente, come è stato riferito nella precedente relazione, la distinzione fra uffici e servizi trasferiti alla Regione, con le norme di attuazione approvate con decreto Presidenziale n. 1116 del 26 agosto 1965, e Uffici istituiti dalle leggi regionali.

Entrambe le categorie di Uffici hanno ricevuto un assetto coordinato e unitario nella legge 28 marzo 1968, n. 22, che ha individuato gli Uffici ed i singoli oggetti dell'attività amministrativa.

Merita speciale considerazione, a questo proposito, la disposizione dell'articolo 17-ter, aggiunto con l'articolo 5 della nuova legge regionale 14 agosto 1969, n. 29 che contiene l'implicito riconoscimento di una unità burocratica oggettivamente considerata, « la sezione tecnica della direzione provinciale dei Lavori pubblici ». Questo nuovo ufficio non trova il fondamento delle proprie attribuzioni nelle disposizioni della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, che non contiene alcun riferimento in proposito, bensì nell'articolo 14 della legge 28 marzo 1968, n. 21, che attribuisce al direttore di Sezione, oltre ad una serie di compiti di carattere istruttorio, esecutivo e ausiliario rispetto all'attività di funzionari di altre qualifiche, anche una propria competenza in una serie di affari che la legge di volta in volta può determinare.

Un riferimento di diritto positivo in ordine a questo sistema di distinzione di competenze è contenuto nell'articolo 23 della legge regionale n. 29, secondo cui devono considerarsi « automaticamente inserite nella legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, tutte le modificazioni che occorrono per conformare le leggi regionali sullo stato giuridico del personale e sull'ordinamento degli Uffici, alle qualificazioni dei funzionari e alle indicazioni degli Uffici ».

A varie notazioni si presta anche il « decentramento funzionale », attuato nell'Amministrazione, inteso come un particolare nesso di carattere giuridico e funzionale fra l'organizzazione burocratica e le attribuzioni riconosciute dalla legge ai dipendenti.

Tale collegamento si basa su una serie di attribuzioni riconosciute ai dipendenti secondo la loro carriera e qualifica, nell'ambito di un rapporto di servizio, nonché su una serie di potestà individuali conferite dalla legge a certi dipendenti, per renderli partecipi, secondo un rapporto organico, dell'attività istituzionale della Regione.

In relazione al primo profilo, è stato ritenuto che, nell'esercizio della potestà regolamentare d'esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 21, contenente norme sullo stato giuridico dei dipendenti, e della legge 28 marzo 1968, n. 22, sull'ordinamento degli Uffici, potessero essere individuati criteri vari per l'organizzazione interna degli Uffici, tenendo conto dei limiti che, *a parte subiecti* ed *a parte obiecti*, stabiliscono le due leggi.

Questi criteri, già enunciati dalla Corte nell'esercizio 1968, sono stati recepiti dalla Regione nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 96 del 9 luglio 1969, mediante l'istituzione delle Sezioni, dei Settori e dei Reparti, intesi come unità burocratiche rette da un funzionario con qualifica idonea.

La circostanza che due fattispecie regolate da leggi diverse siano state sussunte nell'ambito di un'unica situazione giuridica, che assume la duplice configurazione soggettiva (*status* del dipendente) ed oggettiva (ufficio) consente di trattare unitariamente l'argomento.

Merita particolare considerazione la norma dell'articolo 3 del citato regolamento con la quale vengono individuati, in esplicitazione della riserva contenuta nel secondo comma dello articolo 30 della legge 28 marzo 1968, n. 22, gli organi competenti ed il procedimento per la istituzione degli Uffici a livello inferiore a quello di servizio, già stabiliti nella loro tipicità e struttura nell'articolo 1 dello stesso regolamento.

Attraverso questo strumento, che in definitiva si risolve nell'esercizio di una potestà regolamentare, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, sentito il Consiglio di Amministrazione, potrà adeguare, nel rispetto dei limiti stabili dall'articolo 39, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, l'organizzazione burocratica e la disponibilità di personale alle concrete esigenze pubbliche, così come possono manifestarsi nella pratica dell'attività amministrativa.

Una esplicitazione di questo principio è già contenuta nell'articolo 3 del regolamento stesso che — per quanto concerne l'organizzazione dei servizi della Direzione regionale dell'agricoltura e della Direzione regionale delle foreste — dispone l'istituzione di Uffici e Stazioni sperimentali, con compiti di decentramento tecnico e amministrativo, ai quali può essere adde- detto personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, compreso quello del Corpo forestale regionale.

Può rientrare, nel tema del decentramento funzionale, anche la considerazione delle varie funzioni conferite dalla legge individualmente a certi dipendenti per renderli partecipi, nell'ambito del rapporto organico, dell'attività istituzionale della Regione.

Si tratta di una serie di attribuzioni di carattere amministrativo attinenti alla gestione delle opere, come la sospensione dei lavori, la concessione delle proroghe e le attribuzioni consultive sui progetti, sulle loro variazioni ecc., che i predetti funzionari, entro determinati limiti di valore, esercitano in concorrenza con il Comitato tecnico regionale e con il Comitato consultivo per le bonifiche.

Secondo l'articolo 4 della legge regionale n. 22 del 1967 — nel testo sostituito dall'articolo 2 della citata legge regionale n. 29 del 1969 — spetta al Direttore regionale dei lavori pubblici o, per sua delega, ad un Direttore dei servizi dell'Assessorato, presiedere alle aste pubbliche e, ciò che qui maggiormente interessa, stipulare i contratti.

In altre ipotesi di diritto positivo certi funzionari esercitano delle potestà spettanti, secondo lo Statuto e le leggi regionali, agli organi regionali propriamente detti (Presidente della Giunta regionale, Giunta e Assessori).

Infatti, secondo gli articoli 17, terzo comma, 28, secondo comma, 64-ter, secondo comma, gli Assessori dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste hanno facoltà di delegare rispettivamente al Direttore provinciale dei lavori pubblici, al Direttore regionale dell'agricoltura,

al Direttore regionale delle foreste, al Direttore dei servizi dell'economia montana, il potere di approvare progetti, di assumere impegni di spesa ecc., per la concessione di contributi a Enti, privati, Province, comuni ed Istituti di assistenza e beneficenza, e per l'esecuzione di opere pubbliche interessanti il settore dell'agricoltura.

Questa disciplina si giustifica, come si è detto, con il sistema introdotto nella legge di bilancio e nelle disposizioni della ripetuta legge n. 29, secondo cui gli Assessori trovano il fondamento delle loro attribuzioni direttamente nella legge e non in un rapporto di delega di volta in volta conferito, sicché non osta ormai, al conferimento di siffatte potestà ai funzionari, il principio *delegatus delegare non potest*.

b) *Personale*. — L'anno 1969 è stato caratterizzato da una notevole attività in materia di personale, per la concreta attuazione (secondo la legge regionale 28 marzo 1968, n. 21), delle operazioni di inquadramento dei dipendenti in posizione di comando presso la Regione e di quelli direttamente assunti.

Nello stesso 1968, per superare le prime difficoltà manifestatesi in sede di applicazione della citata legge n. 21, venne emanata la legge regionale 20 dicembre 1968, n. 38, principalmente per assicurare, mediante l'attribuzione dei necessari aumenti periodici, l'integrale mantenimento dello stipendio goduto dagli interessati il giorno precedente la data dell'inquadramento.

All'inizio del 1969, pertanto, sono stati adottati numerosi provvedimenti con i quali è stato rideterminato il trattamento economico del personale regionale già inquadrato, con l'effetto di trasformare parzialmente in retribuzione l'assegno personale previsto dall'articolo 64 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

Nel corso dell'anno sono state emanate le leggi n. 10 del 20 giugno, n. 36 del 10 novembre e n. 41 del 22 dicembre che, nell'introdurre disposizioni integrative delle leggi-base emanate nel 1969, hanno risolto, in via di interpretazione autentica, questioni relative alla portata delle norme in precedenza emanate (5).

In materia di personale va anche ricordato l'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, che ha previsto l'aumento di otto unità del numero dei direttori di sezione del ruolo degli ingegneri ed architetti della carriera direttiva, di cui alla tabella 5 allegata alla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22.

Con la stessa norma l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a richiedere allo Stato, in posizione di comando, personale di ruolo — appartenente alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva — per un contingente massimo di 60 unità, da considerare in aggiunta a quello stabilito dall'articolo 44, secondo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

L'Amministrazione dovrebbe, però, avvalersi delle predette 60 unità fino a quando non sarà in grado di far fronte con proprio personale alle maggiori e nuove attribuzioni dell'Assessorato dei lavori pubblici e di quello dell'urbanistica.

c) *Incarichi ad estranei*. — Il ricorso all'opera di personale estraneo all'Amministrazione, con retribuzione in base a fattura, è stato limitato, nel 1969, esclusivamente alle traduzioni e servizi da interprete, in 24 casi, con un onere di lire 1.916.015.

Più numerosi sono stati i conferimenti di incarichi individuali per studi, indagini, rilevazioni e progettazioni.

Si è trattato di incarichi a docenti universitari, liberi professionisti ed esperti nelle varie discipline di interesse regionale, con una spesa complessiva di lire 26.936.793.

I vari incarichi hanno avuto per oggetto problemi di carattere giuridico, e di assistenza tecnica in materia urbanistica, idrogeologica, ecc.

Al termine degli incarichi sono stati sempre presentati gli elaborati relativi.

(5) Più frequentemente nella materia del personale, ma anche in diverse altre, alcune delle questioni risolte per tale via erano state sollevate da rilievi mossi dalla Corte in base alle norme preesistenti. Pare opportuno, in proposito, rilevare l'esigenza che, in ogni caso, non resti compromessa l'organicità dell'assetto normativo, che soltanto leggi generali e durevoli possono normalmente assicurare.

3. - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

a) *Attività contrattuale.* - Rispetto all'esercizio precedente, il comportamento dell'Amministrazione nell'adozione dei sistemi di scelta del contraente, presenta modificazioni degne di nota, quali l'assai sensibile riduzione, per numero di contratti e per importo, del ricorso alla trattativa privata, con altrettanto sensibile aumento, sotto ambedue i profili, dei casi di licitazione privata, specialmente in materie come l'acquisto di mobili, arredi, attrezzature, cancelleria, ecc. Nel settore dei lavori, per altro, il cospicuo incremento numerico e dell'entità di spesa, si è soprattutto riflesso nel campo delle concessioni, specialmente ad enti pubblici, come pure in quello dell'esecuzione in amministrazione diretta.

Sono da segnalare casi in cui irregolarmente è stata data esecuzione a contratti prima della loro approvazione da parte del Presidente della Regione (alla cui competenza la legge del 1969, n. 29, nelle materie da essa disciplinate, ha sostituito quella degli Assessori, salvi i casi di diniego dell'approvazione stessa).

b) *Servizio automobilistico.* - La consistenza complessiva del parco è rimasta sostanzialmente immutata, con una lieve diminuzione nel numero delle autovetture.

Le spese di esercizio, rispetto all'anno precedente, registrano un aumento da 25,3 a 29 milioni, mentre quelle di manutenzione sono diminuite da 12,8 a 12,2 milioni.

A proseguimento del raffronto, operato nelle precedenti relazioni, fra oneri assicurativi ed ammontare dei danni risarciti dalle società assicuratrici, va rilevato che nel 1969 l'importo dei premi pagati è stato di 7,6 milioni (con una diminuzione di circa 3 milioni rispetto all'anno precedente), e quello dei risarcimenti di circa 550 mila lire. Nel complesso, quindi, il primo di detti importi, nel triennio 1967-69, è stato di 23,3 milioni, ed il secondo di 1,4 milioni, con una ulteriore accentuazione del divario fra i due termini, già segnalato.

4. - ATTIVITÀ ED INTERVENTI FINANZIARI.

a) *Considerazioni generali.* - Ad un anno di distanza dalla precedente relazione, non sono intervenuti elementi di rilievo tali da togliere validità ed attualità alle generali considerazioni in essa formulate, in tema di attuazione delle ormai numerose leggi di intervento - ancor più accresciutesi nel 1969 - con riferimento ai dati della gestione finanziaria (residui e movimento di cassa), alla effettiva realizzazione del programma quinquennale della Regione, alle remore di varia natura che ostacolano un sollecito conseguimento degli obiettivi, alle distorsioni indotte dal perdurare del diretto intervento statale nelle materie di competenza regionale, fuori delle forme e dei casi previsti dall'articolo 50 dello Statuto speciale.

b) *Agricoltura.* - In questo settore, un particolare rilievo ha presentato il problema, già accennato nel paragrafo 1, dell'applicabilità nella Regione delle norme relative ai «piani verdi», di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910. È stato escluso, in proposito, che la proroga delle disposizioni della citata legge n. 454, prevista dall'articolo 38 della legge 26 marzo 1965, n. 590, potesse giustificare l'iscrizione di capitoli nel bilancio regionale oltre l'esercizio 1965, a carico del quale erano state erogate apposite assegnazioni di fondi alla Regione, e pertanto è stato ritenuto che l'effettuazione di spese da parte di quest'ultima potesse avvenire, successivamente, solo a carico dei residui di tale esercizio. L'Amministrazione ha convenuto in tale soluzione. Peraltro, poiché il nuovo sistema di interventi in tema di sperimentazione agraria, previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 910 (in luogo dell'articolo 6 della legge n. 454), ha comportato la creazione, con legge delegata, di oppositi Istituti, nessuno dei quali operante nella Regione, va rilevata l'esigenza che il legislatore regionale appresti norme intese ad assicurare, con gli opportuni collegamenti, l'operatività degli interventi in parola nella Regione.

Fra le altre questioni definite nell'esercizio vanno ricordate: quella concernente contributi per il risanamento del bestiame, che ha portato al rifiuto del visto a provvedimenti illegittimi

sotto diversi profili, quale la concessione di contributi, previsti da due successive delibere della Giunta, alle stesse Associazioni di allevatori, sì da rimborsarne, nell'insieme, completamente le spese, come pure il richiamo a disposizioni statali non pertinenti, anziché ad un'apposita legge regionale (20 luglio 1967, articolo 11), con imputazione agli stanziamenti da questa autorizzati; quella, altresì della inammissibilità di finanziamenti comprensivi anche delle spese generali, per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, in tema di sviluppo di colture pregiate.

c) *Lavori pubblici*. — Fra le innovazioni introdotte dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, quelle relative alla semplificazione del procedimento in materia di opere di competenza di enti locali, interessano anche la problematica — cui si è già accennato nelle considerazioni generali — posta dal perdurare di interventi statali diretti: ciò specialmente in relazione a quei casi in cui, secondo le nuove norme (articolo 15 sub 56 della legge), il controllo sulla esecuzione delle opere resta sottratto (secondo limiti di valore, demografici, ecc.) anche agli organi regionali. Tale situazione, in ordine alla quale assumono più accentuato rilievo le osservazioni già formulate nella precedente relazione, sollecita soprattutto da parte dello Stato un adeguato riesame delle attuali forme di intervento, che sempre più difficilmente riescono a collocarsi nel quadro delle strutture e dei procedimenti predisposti dal legislatore regionale.

d) *Urbanistica*. — La materia ha trovato un'organica regolamentazione nella legge regionale 9 aprile 1968, n. 23. Peraltro, il piano urbanistico regionale contemplato da detta legge — piano che dovrà contemplare l'intero territorio, stabilire direttive, criteri, prescrizioni, ecc. — non è stato ancora approvato, e poiché alla pubblicazione del decreto che lo approva è subordinata l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei capitoli III, IV e V della legge, rimane per il momento applicabile nella Regione la legge urbanistica statale 17 agosto 1942, n. 1150, modificata con la legge 6 agosto 1967, n. 765.

Come noto, quest'ultima legge ha demandato al Ministero dei lavori pubblici la determinazione dei cosiddetti standards urbanistici, ed è in relazione a tale disposizione che la Corte aveva prospettato all'Amministrazione la necessità che, in attesa dell'adozione del piano urbanistico regionale, e perdurando, quindi, l'inefficacia delle norme regionali indicate, l'adempimento previsto dalla legge statale fosse effettuato anche nella Regione, con decreto del Presidente. Il contrario punto di vista dell'Amministrazione, basato sulla diversità dei criteri ispiratori della disciplina regionale, è stato poi espressamente sancito dalla legge regionale interpretativa 22 dicembre 1969, n. 42.

Non si può, al riguardo, non rilevare la lacuna così creata, sia pure temporaneamente, nell'ordinamento regionale in materia, con pregiudizio di quelle esigenze che sollecitano la tempestiva attuazione di un razionale e concreto sistema di limiti dell'attività edificatoria. Né va taciuto che la riserva posta dal Governo in sede di esame dell'emananda legge n. 42, nel senso che essa andasse interpretata ed applicata come riferentesi ai soli piani comunali adottati prima dell'emanazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968 (di determinazione degli *standards* urbanistici), salvo in caso contrario, a sollevare conflitto di attribuzione contro provvedimenti che approvassero piani adottati successivamente, non va taciuto, ripetersi, che tale riserva (comunicata anche alla Corte) appare inidonea a porre un criterio interpretativo vincolante della cennata legge, di fronte al chiaro dettato di questa, che ignora la indicata distinzione tra piani comunali anteriori e posteriori al decreto ministeriale. Ciò a prescindere dalla configurabilità del prospettato conflitto di attribuzione.

IL PRESIDENTE

F.to: Greco

L'ESTENSORE

F.to: Caianiello

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1969

CARRIERA DIRETTIVA	Istituzione organici L.R. 22/1968	Variazioni		Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969			Vacanze organiche al 31 dicembre 1969
		Legge regionale	Numero dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	
Direttori regionali	14	—	—	14	11	—	—	3
AMMINISTRATIVI:								
<i>Ruolo giuridico amministrativo:</i>								
Direttore servizio di 1ª classe . . .	18	n. 30/1968	+ 1	19	16	—	—	3
Direttore servizio di 2ª classe . . .	19	—	—	19	3	—	—	16
Direttore di sezione	70	n. 30/1968	— 1	69	21	—	—	48
Consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe . . .	47	—	—	47	47	10	—	10
TOTALE	154	—	—	154	87	10	—	57
<i>Ruolo di ragioneria:</i>								
Dirett. serv. di 1ª classe di rag.ria	3	—	—	3	1	—	—	2
Dirett. serv. di 2ª classe di rag.ria	3	—	—	3	2	—	—	1
Direttore di sezione di ragioneria	13	—	—	13	8	—	—	5
Consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe . . .	9	—	—	9	3	—	—	6
TOTALE	28	—	—	28	14	—	—	14
<i>Ruolo per gli studi economici:</i>								
Direttore servizio econ.co di 1ª cl.	1	—	—	1	1	—	—	—
Direttore servizio econ.co di 2ª cl.	2	—	—	2	1	—	—	1
Direttore di sezione economico . . .	4	—	—	4	—	—	—	4
Consigl. econ.ci di 1ª, 2ª e 3ª classe	3	—	—	3	3	—	—	—
TOTALE	10	—	—	10	5	—	—	5

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1969

CARRIERA DIRETTIVA	Istituzione organici L.R. 22/1963	Variazioni		Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969			Vacanze organiche al 31 dicembre 1969
		Legge regionale	Numero dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	
TECNICI:								
<i>Ruolo Ingegneri e Architetti:</i>								
Direttore tecnico di servizio 1 ^a cl.	5	—	—	5	1	—	—	4
Direttore tecnico di servizio 2 ^a cl.	6	—	—	6	5	—	—	1
Direttore tecnico di sezione	18	n. 29/1969	+ 8	26	6	—	—	20
Consiglieri tecnici di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a cl.	6	n. 36/1969	+ 1	7	6	—	—	1
TOTALE	35		+ 9	44	18	—	—	26
<i>Ruolo Sanitari:</i>								
Direttore sanitario di servizio di 1 ^a e di 2 ^a classe	1	—	—	1	1	—	—	—
Direttore (medico, veterinario, chimico, biologo) di sezione e Consiglieri (medico, veterinario, chimico, biologo) di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	5	—	—	5	3	—	—	2
TOTALE	6		—	6	4	—	—	2

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1969

CARRIERA DIRETTIVA	Istituzione organici L.R. 22/1963	Variazioni		Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969			Vacanze organiche al 31 dicembre 1969
		Legge regionale	Numero dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	
<i>Ruolo Agronomi:</i>								
Direttore servizio agrario di 1 ^a cl.	5	—	—	5	5	—	—	5
Direttore servizio agrario di 2 ^a cl.	5	—	—	5	5	—	—	5
Direttore di sezione agraria . . .	17	—	—	17	13	—	—	13
Consiglieri agronomi di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a cl.	19	—	—	19	10	—	—	10
TOTALE . . .	46			46	33	—	—	33
<i>Ruolo Ispettori Corpo forestale:</i>								
Direttore servizio forestale di 1 ^a cl.	3	—	—	3	—	—	—	3
Direttore servizio forestale di 2 ^a cl.	3	—	+ 1	4	1	—	—	1
Direttore di sezione forestale . . .	9	n. 36/1969	— 1	8	—	—	—	8
Consiglieri forestali di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a cl.	7	—	+ 3	10	5	—	—	5
TOTALE . . .	22		+ 3	25	6	—	—	6
TOTALE CARRIERA DIRETTIVA . . .	315		+ 12	327	178	10	—	188

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1969

CARRIERA DI CONCETTO	Istituzione organici L.R. 22/1963	Variazioni		Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969			Vacanze organiche al 31 dicembre 1969
		Legge regionale	Numero dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	
RUOLI AMMINISTRATIVI:								
<i>Ruolo Segretari:</i>								
Segretario superiore	23	—	—	23	3	—	—	20
Segretario capo di 1ª classe	28	—	—	28	13	—	—	15
Segretario capo di 2ª classe	38	—	—	38	7	—	—	31
Segretario di 1ª, 2ª e 3ª classe . . .	51	—	—	51	51	44	—	— 44
TOTALE	140			140	74	44	—	22
<i>Ruolo Ragionieri:</i>								
Ragioniere superiore	15	—	—	15	4	—	—	11
Ragioniere capo di 1ª classe	19	—	—	19	14	—	—	5
Ragioniere capo di 2ª classe	23	—	—	23	—	—	—	23
Ragioniere di 1ª, 2ª e 3ª classe . . .	33	—	—	33	33	26	—	— 26
TOTALE	90			90	51	26	—	13
<i>Ruolo Stenodattilografi d'aula:</i>								
Stenodattilografo d'aula superiore .	1	—	—	1	—	—	—	1
Stenodatt.fo d'aula capo di 1ª classe	2	—	—	2	—	—	—	2
Stenodatt.fo d'aula capo di 2ª classe	3	—	—	3	—	—	—	3
Stenodatt.fo d'aula di 1ª, 2ª e 3ª cl.	4	—	—	4	4	6	—	— 6
TOTALE	10			10	4	6	—	—
TOTALE					4	6	—	10

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1969

CARRIERA ESECUTIVA	Istituzione organici L.R. 22/1968	Variazioni		Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969			Vacanze organiche al 31 dicembre 1969
		Legge regionale	Numero dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	
RUOLI AMMINISTRATIVI:								
<i>Ruolo Applicati e Dattilograf:</i>								
Applicati o Dattilograf superiori . . .	57	—	—	57	13	—	—	44
Applicato capo di 1ª classe . . .	76	—	—	76	28	—	—	48
Applicato capo di 2ª classe . . .	100	—	—	100	10	—	—	90
Applicato di 1ª, 2ª e 3ª classe . . .	167	—	—	167	167	71	—	— 71
TOTALE . . .	400	—	—	400	218	71	—	111
<i>Ruolo Telescriventisti ed operatori grafici:</i>								
Telescriv. e Oper. grafico superiore	1	—	—	1	1	—	—	—
Tel. e Oper. graf. capo di 1ª classe	3	—	—	3	—	—	—	3
Tel. e Oper. graf. capo di 2ª classe	3	—	—	3	1	—	—	2
Tel. e Oper. graf. di 1ª, 2ª e 3ª cl.	4	—	—	4	4	5	—	— 5
TOTALE . . .	11	—	—	11	6	5	—	—
RUOLI TECNICI:								
<i>Ruolo Assistenti tecnici:</i>								
Assistente tecnico superiore . . .	4	—	—	4	—	—	—	4
Assistente tecnico capo di 1ª cl. . .	5	—	—	5	2	—	—	3
Assistente tecnico capo di 2ª cl. . .	5	—	—	5	2	—	—	3
Assistente tecnico di 1ª, 2ª e 3ª cl. . .	5	—	—	5	5	4	—	— 4
TOTALE . . .	19	—	—	19	9	4	—	6
TOTALE CARRIERA ESECUTIVA . . .	430	—	—	430	233	80	—	117

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
ORGANICI E PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 1969

CARRIERA AUSILIARIA	Istituzione organici L.R. 22/1968	Variazioni		Dotazione organica al 31 dicembre 1969	Impiegati in servizio al 31 dicembre 1969			Vacanze organiche al 31 dicembre 1969
		Legge regionale	Numero dei posti		In organico	In soprannumero	In eccedenza	
RUOLI AMMINISTRATIVI:								
<i>Ruolo Commessi:</i>								
Commesso capo di 1ª classe . . .	21	—	—	21	12	—	—	9
Commesso capo di 2ª classe . . .	36	—	—	36	43	—	—	23
Commesso di 1ª, 2ª e 3ª classe . . .	59	—	—	59	58	—	—	1
TOTALE . . .	116	—	—	116	83	—	—	33
RUOLI TECNICI:								
<i>Ruolo Addetti tecnici:</i>								
Addetto tecnico capo	8	—	—	8	4	—	—	4
Addetto tecnico di 1ª classe . . .	21	—	—	21	21	26	—	— 26
Addetto tecnico di 2ª classe . . .	29	—	—	29	7	—	—	— 22
TOTALE . . .	58	—	—	58	32	26	—	—
<i>Ruolo Addetti agrari e forestali:</i>								
Addetto agrario e forestale capo .	5	—	—	5	—	—	—	5
Addetto agrario e forestale di 1ª cl.	7	—	—	7	7	—	1	— 1
Addetto agrario e forestale di 2ª cl.	10	—	—	10	10	—	6	— 6
Addetto agrario di 3ª e 4ª classe .	31	—	—	31	26	—	—	— 5
TOTALE . . .	53	—	—	53	43	—	7	— 3
TOTALE CARRIERA AUSILIARIA . . .	227	—	—	227	158	26	7	— 36
TOTALE IMPIEGATI DI RUOLO REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA .	1.360	—	12	1.372	790	209	7	— 366

ESERCIZIO

STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATI

Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Enti, istituti ed organismi vari
N. 2 - Acquisto di beni e servizi	N. 66 - Compensi, onorari e rimborsi per consulenza e incarichi ad enti o ad istituti per particolari studi inerenti la programmazione regionale	Legge regionale 27 agosto 1965, n. 17	S.p.A. SORIS - Torino
C. S.	C. S.	C. S.	S.p.A. SORIS - Torino
C. S.	C. S.	C. S.	Amministrazione Provinciale - Trieste
C. S.	C. S.	C. S.	- Soc. per la matematica e l'economia applicata - Roma
C. S.	C. S.	C. S.	Centro studi e Piani economici - Roma
C. S.	C. S.	C. S.	C. S.
C. S.	C. S.	C. S.	C. S.

FINANZIARIO 1969

A ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI VARI

Oggetto e durata degli incarichi	Durata di eventuali incarichi svolti nell'anno precedente, anche con diverso oggetto	Ammontare del compenso	Presentazione degli elaborati
Ricerca sugli effetti delle politiche di incentivazione dell'attività industriale nel Friuli-Venezia Giulia - 29 ottobre 1969-29 marzo 1970	5 aprile 1968-5 settembre 1968 20 aprile 1968-5 settembre 1968	16.337.800 (nessun acconto)	Non presentati
Incarico di consulenza per lo svolgimento di una ricerca concernente la formulazione di un progetto di rilevazione periodica e sistematica delle caratteristiche della domanda dei principali centri turistici della regione Friuli-Venezia Giulia - 8 aprile 1969-8 ottobre 1969	C. S.	1.931.110	Presentati
Ricerca diretta ad individuare i collegamenti del porto di Trieste con le grandi vie di comunicazione - 15 ottobre 1969-15 marzo 1970	—	7.000.000 (nessun acconto)	Non presentati
Ricerca sulle prospettive di sviluppo al 1980 del porto di Trieste nel quadro del sistema portuale commerciale della regione Friuli-Venezia Giulia - 12 dicembre 1969-12 dicembre 1970	—	28.000.000 (nessun acconto)	Non presentati
Ricerca atta a formulare la valutazione dell'occupazione, della disoccupazione e dei flussi migratori nelle province della regione Friuli-Venezia Giulia - 29 agosto 1969-11 ottobre 1970	10 luglio 1968-30 aprile 1969 3 aprile 1968-3 ottobre 1968	82.560.000 (nessun acconto)	Non presentati
Ricerca per la compilazione di un sistema multi-regionale di tavole delle interdipendenze settoriali nel Friuli-Venezia Giulia - 31 dicembre 1969-31 settembre 1970	C. S.	4.500.000 (nessun acconto)	Non presentati
Ricerca sull'assistenza sociale nella regione Friuli-Venezia Giulia - 30 ottobre 1969-30 ottobre 1970	C. S.	8.942.000 (nessun acconto)	Non presentati

Segue: ESERCIZIO

STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATI

Rubrica dello stato di previsione (numero e denomina- zione)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Enti, istituti ed organismi vari
N. 3 - Acquisto di beni e servizi	N. 102 - Compensi, onorari e rimborsi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la regione	Legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23	Associazione Cooperative Friulane - Udine
C. S.	C. S.	C. S.	Università di Trieste - Istituto di scienze politiche
N. 8 - Acquisto di beni e servizi	N. 182 - Compensi onorari e rimborsi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale	Legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23	Istituto nazionale dei castelli - Roma Sezione Friuli-Venezia Giulia - Udine
C. S.	C. S.	C. S.	Università di Trieste - Istituto di psicologia
C. S.	C. S.	C. S.	Università di Trieste - Istituto di storia medioevale e moderna
N. 6 - Acquisto di beni e servizi	N. 271 - C. S.	C. S.	Istituto della nutrizione - Roma
N. 5 - Trasferimenti	N. 417 - ... Sovvenzioni ad Istituti universitari e tecnici agrari per apporti di studio e di sperimentazione su problemi zootecnici	Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16	Università di Trieste - Istituto di economia e commercio

FINANZIARIO 1969

A ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI VARI

Oggetto e durata degli incarichi	Durata di eventuali incarichi svolti nell'anno precedente, anche con diverso oggetto	Ammontare del compenso	Presentazione degli elaborati
Indagine sul movimento cooperativo regionale - Prima parte - 21 giugno 1969-21 febbraio 1970	—	4.200.000 (nessun acconto)	Non presentati
Ricerca sui problemi della gioventù nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia (Seconda parte della ricerca suddivisa in due fasi): I fase: 19 agosto 1969-31 ottobre 1969 II fase: entro il 31 luglio 1970	13 febbraio 1968-31 dicembre 1968 (stesso oggetto)	8.060.000 (acconto lire 4.615.000)	Presentati elaborati della prima parte
Ricerca sullo stato del patrimonio castellano del Friuli-Venezia Giulia - 26 novembre 1969-31 luglio 1970	—	1.899.520 (nessun acconto)	Non presentati
Ricerca sulla padronanza dello strumento linguistico scritto nelle varie aree geografiche della regione Friuli-Venezia Giulia - 31 dicembre 1969-30 aprile 1971	—	1.500.000 (nessun acconto)	C. S.
Studio per una ricerca sulle fonti e la bibliografia della storia regionale - 31 dicembre 1969-30 settembre 1970	—	3.500.000 (nessun acconto)	C. S.
Indagini sullo stato igienico-nutrizionale dei ragazzi dell'età scolastica della regione Friuli-Venezia Giulia - 4 dicembre 1969-1° marzo 1970	—	6.000.000 (nessun acconto)	C. S.
Ricerca sui problemi economici della produzione della carne bovina nella regione, con particolare riguardo all'approvvigionamento del vitello da ingrasso - 23 dicembre 1969-30 novembre 1971	—	12.000.000 (nessun acconto)	C. S.

Segue: ESERCIZIO

STUDI, RICERCHE E SIMILI AFFIDATI

Rubrica dello stato di previsione (numero e denominazione)	Numero ed oggetto (per riassunto) del capitolo	Fonti normative	Enti, istituti ed organismi vari
N. 5 - Trasferimenti	N. 417 - ... Sovvenzioni ad istituti universitari e tecnici agrari, nonché ad Istituti e Stazioni sperimentali per apporti di studio e di sperimentazione per problemi zootecnici	Legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, articolo 10, terzo comma	Università Cattolica di Milano - Istituto di microbiologia lattiero casearia, di zootecnia e di Economia politica agraria distaccata in Piacenza
N. 7 - Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione	N. 581 - Spese per studi, indagini, prospezioni ed esplorazioni dirette alla valorizzazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo	Legge regionale 24 ottobre 1966, n. 28	Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
N. 9 - Beni ed opere immobiliari	N. 2267/agg. - Compensi per studi e progettazioni di opere di interesse regionale relative alla sistemazione di bacini idrografici	Legge regionale 7 dicembre 1965, n. 30	Consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana
C. S.	N. 2267/agg. - C. S.	C. S.	E.L.C. Electroconsult S.p.A. Milano

FINANZIARIO 1969

A ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI VARI

Oggetto e durata degli incarichi	Durata di eventuali incarichi svolti nell'anno precedente, anche con diverso oggetto	Ammontare del compenso	Presentazione degli elaborati
Studio ricerca sulla situazione lattiero-casearia nella regione e relativi problemi (Ricerca in tre periodi) 1° luglio 1969-31 dicembre 1971	—	37.675.000 (nessun acconto)	Non presentati
Studio geofisico delle Terme Romane di Monfalcone - 29 novembre 1969-20 settembre 1970	—	18.000.000 (nessun acconto)	Non presentati
Compilazione progetto esecutivo di sistemazione del torrente Patacco in corrispondenza con il fiume Corno - 30 settembre 1969-30 dicembre 1969	—	900.000 (nessun acconto)	Non presentati
Sistemazione di preavviso delle piene nel bacino idrografico del fiume Tagliamento - 11 febbraio 1970-11 luglio 1970	—	17.000.000 (nessun acconto)	Non presentati

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ATTIVITA' CONTRATTUALE

Oggetto del contratto (lavori, forniture, vendita, ecc.) con eventuale riferimento al capitolo del bilancio	Asta pubblica		Licitazione privata		Trattativa privata		Appalto concorso		CONCESSIONI				LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA		
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	Ad enti pubblici	Ad enti ecclesiastici	A privati	A cottimo	Amministrazione diretta	N.	Importo
Acquisto mobili, arredi, attrezzature, autoveicoli, cancelleria, pulizia locali, ecc. . . .	—	—	8	56.047.465	104	142.053.166	—	—	—	—	—	—	—	—	117.084.310
Locazione immobili	—	—	—	—	16	75.452.213	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Assicurazione automezzi	—	—	—	—	4	7.650.155	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lavori	—	—	1	449.904.000	63	452.491.173	158	6.462.635.858	5	9.805.000	28	185.978.924	—	—	1.147.167.888
TOTALI	—	—	9	505.951.465	187	377.646.707	—	—	5	9.805.000	28	185.978.924	—	—	1.264.252.298

ALLEGATO F

DECISIONE

PAGINA BIANCA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai seguenti magistrati:

Presidente ff.: Dottore Eduardo GRECO

Presidente di Sezione: Dottore Eugenio CAMPBELL

Consiglieri: Dottore Ettore COSTA

Professore Dottore Antonio BENNATI

Professore Dottore Antonino DE STEFANO

Dottore Ciro PAGLIARA

Dottore Aurelio BONOMI

Dottore Francesco VENTURA SIGNORETTI

Dottore Giuseppe CACCIA

Primi referendari: Professore Dottore Salvatore BUSCEMA

Dottore Vincenzo PRINZIVALLI (*relatore*)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1969.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 25 luglio 1970 il relatore, primo referendario dottore Vincenzo Prinzivalli, ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dottore Tommaso Spremolla.

FATTO

Il rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1969 è stato presentato alla Corte dei conti, Delegazione per la Regione Trentino-Alto Adige, il 22 giugno 1970.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le risultanze del conto stesso sono le seguenti:

I - *Competenza:**Entrata:*

Titolo I - Entrate tributarie	L.	758.131.771
Titolo II - Entrate per partecipazioni a tributi erariali	»	9.956.360.675
Titolo III - Entrate extratributarie	»	5.365.777.154
	L.	16.080.269.600
Titolo IV - Entrate provenienti da alienazione di beni patrimoniali, ammortamento, da trasferimento di capitali e da rimborsi di crediti	L.	1.817.904.140
Titolo V - Assunzione di prestiti		
Titolo VI - Contabilità speciali	»	375.329.678
	L.	18.273.503.418

Spesa:

Titolo I - Spese correnti	L.	8.613.571.850
Titolo II - Spese in conto capitale	»	9.282.140.413
Titolo III - Rimborso di prestiti	»	367.457.335
Titolo IV - Contabilità speciali	»	375.329.678
	L.	18.638.499.276

Entrate tributarie ed extratributarie (totale dei titoli I, II e III)	L.	16.080.269.600
Spese correnti	»	8.613.571.850
	L.	7.466.697.750

Riepilogo:

Totale complessivo delle entrate	L.	18.273.503.418
Totale complessivo delle spese	»	18.638.499.276
Differenza (disavanzo finanziario)	L.	364.995.858

II - *Residui:**Attivi:*

Somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 1969	L.	4.888.018.554
Somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi precedenti	»	6.466.069.985
Totale dei residui attivi	L.	11.354.088.539

Passivi:

Somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 1969 L.	9.139.567.389
Somme rimaste da pagare in conto degli esercizi precedenti »	9.924.241.321
Totale dei residui passivi L.	19.063.808.710

Il Pubblico ministero, esposte alcune considerazioni in ordine allo svolgimento della gestione del bilancio, ha concluso chiedendo che le Sezioni riunite vogliano dichiarare la regolarità del rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio 1969.

DIRITTO

Ai fini del confronto dei risultati del rendiconto generale con le leggi del bilancio, è stata verificata la concordanza dei dati concernenti le entrate con quelli risultanti dalla documentazione acquisita, nonché la concordanza dei dati relativi alle spese, ordinate e pagate durante l'esercizio, con le scritture tenute o controllate dalla Corte. Sono stati, altresì, accertati i residui passivi sulla base delle deliberazioni di impegno o dei titoli di spesa emessi.

Le previsioni definitive della gestione 1969 conseguenti a variazioni introdotte con le leggi provinciali 11 agosto 1969, n. 3 e 19 gennaio 1970 n. 6, esponevano un disavanzo di lire 814 milioni pari a quello iniziale del bilancio di previsione.

Tale disavanzo era, peraltro, meramente formale, essendo coperto dall'avanzo di amministrazione dei precedenti esercizi, al quale la citata legge n. 2 fa riferimento, senza tuttavia, disporre la iscrizione nello stato di previsione dell'entrata.

In sede consuntiva il disavanzo accertato nel conto della competenza risulta contenuto nella minor misura di lire 364.995.858, che è, quindi, da considerare coperto.

Le osservazioni della Corte intorno al modo con il quale l'Amministrazione provinciale si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario, nonché le proposte di variazioni e riforme ritenute opportune, sono contenute nella relazione unita alla presente decisione ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574.

P. Q. M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite visti gli articoli 100, comma secondo, e 103, comma secondo, della Costituzione;

visto lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e le relative norme di attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

viste le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento dei comuni e delle province per la parte applicabile alla Provincia della Regione Trentino-Alto Adige;

vista la legge provinciale 7 marzo 1969, n. 1, che ha autorizzato fino al 30 aprile 1969 l'esercizio provvisorio del bilancio della Provincia di Trento per il 1969;

vista la legge provinciale 29 maggio 1969, n. 2, che approva il bilancio di previsione della provincia di Trento per l'esercizio 1969;

viste le leggi provinciali 11 agosto 1969, n. 3 e 19 gennaio 1970, n. 6 recanti variazioni al bilancio di previsione;

sulle conformi requisitorie del Pubblico Ministero;

dichiara regolare il rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1969.

Ordina che lo stesso, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Giunta per la successiva presentazione al Consiglio provinciale e che la presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa ai Presidenti del Consiglio e della Giunta provinciale di Trento, nonché al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25 luglio 1970.

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

L'ESTENSORE

F.to: Vincenzo Prinzivalli

La presente decisione è stata pubblicata nella stessa udienza di oggi.

IL SEGRETARIO

F.to: Vincenzo Romano

RELAZIONE

PAGINA BIANCA

1. — CONSIDERAZIONI GENERALI.

Nel 1969 si sono ripresentati in misura significativa sia il fenomeno della tardiva autorizzazione dell'esercizio provvisorio sia quello dell'approvazione del bilancio dopo la scadenza del predetto esercizio. La legge provinciale 7 marzo 1969, n. 1, autorizzativa dell'esercizio provvisorio è intervenuta, infatti, dopo che da oltre due mesi era iniziato il periodo annuale di gestione. Ugualmente tardiva la legge 29 maggio 1969, n. 2, perché ha approvato il bilancio un mese circa dopo la scadenza del 30 aprile 1969. Devesi, quindi, nuovamente richiamare l'esigenza di evitare il verificarsi di siffatte anomale situazioni, che tali restano nonostante si dia effetto *ex tunc* (1) alle sopravvenute autorizzazioni.

La Corte non ignora, per quanto concerne l'approvazione del bilancio oltre il termine massimo dell'esercizio provvisorio, che ciò si è verificato in dipendenza della tardiva determinazione della quota di entrate tributarie assegnata alla Provincia dalla Regione Trentino-Alto Adige in sede d'approvazione del proprio bilancio, disposta il 16 maggio 1969 (2).

Tuttavia, la Corte in proposito osserva, come già nella relazione sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1965, che l'iscrizione della quota fra le entrate provinciali non è necessariamente condizionata alla formale statuizione della Regione, in vista dell'essenziale e preminente scopo di evitare una irregolare gestione del bilancio provinciale. Di guisa che, qualora il bilancio regionale non sia approvato tempestivamente, la Provincia può formulare una previsione d'entrata di tale quota secondo un prudente e realistico apprezzamento, salvo le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie una volta conosciuto l'esatto ammontare della quota assegnata. Quanto alle variazioni al bilancio, alcune di esse sono state apportate dopo la chiusura dell'esercizio, per cui si è verificata l'anomala situazione di aumenti di spesa disposti dopo il termine dell'anno finanziario.

Altra anomala situazione, della quale la Corte fa ormai cenno da anni, è costituita dalla perdurante mancanza di una apposita disciplina contabile adeguata allo speciale ordinamento autonomo della Provincia, attese le difficoltà e le incertezze cui dà luogo l'applicazione delle norme della legge comunale e provinciale, alla quale sfugge tutto quanto deriva dalle attribuzioni legislative alla Provincia. E poiché conserva molti aspetti di ente autarchico, del pari inadeguata si appalesa la legislazione dettata in materia di contabilità per lo Stato.

Difficoltà e incertezze nell'applicazione della cennata normazione derivano, altresì, dal notevole ampliamento delle attribuzioni della Provincia in conseguenza dell'assunzione di funzioni amministrative per delega della Regione.

In relazione alle analoghe segnalazioni contenute nelle relazioni degli anni precedenti, si rende, infine, noto che il fondo speciale destinato a favore dell'artigianato per operazioni di credito presenta al 31 dicembre 1969 una disponibilità di lire 69.208.905, superiore per lire 14.256.540 alla giacenza risultante alla chiusura del 1968.

2. — RISULTATI DI GESTIONE.

a) *Gestione di competenza.* — Nel bilancio di previsione le entrate erano stabilite in lire 18.656.600.000 e le spese in lire 19.470.600.000, con un disavanzo finanziario di lire 814.000.000,

(1) La legge provinciale 7 marzo 1969, n. 1, ha autorizzato l'esercizio provvisorio « a partire dal 1° gennaio 1969 »; la legge provinciale 29 maggio 1969, n. 2, ha autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese « dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1969 ».

(2) Il bilancio della Regione Trentino-Alto Adige per il 1969 è stato approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1969, n. 1465, pubblicato nel supplemento al « Bollettino ufficiale » n. 22, in data (evidentemente errata) del 13 maggio 1969.

per la cui copertura, la legge di approvazione del bilancio ha disposto il parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1967 accertato in lire 814.285.914.

In conseguenza delle variazioni di bilancio le previsioni definitive ammontarono a lire 19.938.600.000 per le entrate ed a lire 20.752.600.000 per le uscite, con disavanzo pari sempre a lire 814.000.000.

Alla fine dell'esercizio gli accertamenti di entrata sono stati di lire 18.273.503.418 e gli impegni di spesa, di lire 18.638.499.276, con un disavanzo di lire 364.995.858.

b) *Gestione dei residui.* — I residui attivi dell'esercizio 1968 e precedenti, che ammontavano all'inizio dell'anno a lire 9.896.884.175, si sono ridotti al 31 dicembre 1969 a lire 6.466.069.985. La gestione della competenza ha dato luogo a residui per lire 4.888.018.554, che, sommati a quelli degli esercizi precedenti, danno una consistenza finale pari a lire 11.354.008.539.

L'importo dei residui passivi dell'esercizio 1968 e precedenti (lire 15.700.539.540) alla fine del 1969 era di lire 9.924.241.321, che, sommato al totale dei residui passivi della competenza (lire 9.139.567.389), dà una consistenza finale di lire 19 miliardi 063.808.710.

c) *Movimento di cassa.* — Durante l'esercizio 1969 si sono avuti incassi per lire 16.933.949.154 e pagamenti per lire 15.044.667.960. Il fondo di cassa (7.055.312.409 al 1° gennaio 1969) era di lire 8.894.593.603 alla chiusura dell'esercizio.

Tenendo conto della complessiva gestione (competenza e residui), il totale degli incassi in miliardi 16,934 rappresenta il 59,86 per cento del totale degli accertamenti in miliardi 15,045 rappresenta il 44,10 per cento del totale degli impegni, in miliardi 34,108.

d) *Avanzo di amministrazione.* — L'avanzo di amministrazione, al 31 dicembre 1969 in lire 1.174.873.432, risulta dalla differenza fra la somma di lire 20.248.682.142 (costituita dal fondo di cassa per lire 8.894.593.603 e dai residui attivi per lire 11.354.088.529) e quella di lire 19.063.808.710 relativa ai residui passivi.

e) *Situazione patrimoniale.* — Alla chiusura dell'esercizio 1969 il conto generale del patrimonio della Provincia presenta attività per lire 34.581.503.237 e passività per lire 24.580.459.535, con una eccedenza delle attività di lire 10.001.043.702 che, rispetto a quella esistente all'inizio dell'esercizio (lire 8.366.340.377) indica un miglioramento patrimoniale di lire 1.634.703.325.

3. — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE.

L'amministrazione, dando attuazione alla legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, concernente modifiche e aggiunte alla precedente legge 23 agosto 1963, n. 8 sull'ordinamento degli uffici, ha provveduto, tra l'altro, all'inquadramento in ruolo del personale temporaneo in servizio, anche senza continuità, da almeno 18 mesi. L'esigenza di tali straordinarie sistemazioni in ruolo è ricorrente, dandovi presumibilmente occasione l'immissione in servizio di personale avventizio in base all'articolo 73 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

Nel conferimento di incarichi ad estranei, si è avuta una lieve flessione rispetto all'anno precedente: la Provincia si è avvalsa di esperti qualificati (e in qualche caso di gruppi di esperti) per prestazioni che richiedono specifica preparazione e specializzazione altamente qualificata.

Per quanto concerne gli incarichi di progettazione, la Provincia — al pari dello Stato — pur essendo dotata di un proprio ufficio con personale tecnico fa ricorso, in modo sistematico, all'opera di professionisti privati. Ciò, secondo le motivazioni dell'Amministrazione, sarebbe reso necessario dalla momentanea impossibilità dell'Ufficio tecnico, interamente impegnato nei lavori di ripristino dei danni causati dall'alluvione del novembre 1966, d'intraprendere altre attività. Essendo tali lavori in via di graduale esaurimento, l'affidamento di tali incarichi è destinato ad esaurirsi in un breve volgere di tempo.

In ogni caso il rapporto tra l'Amministrazione e il professionista deve essere regolamentato secondo uno schema generale sul tipo, per esempio, di quello adottato dal Ministero dei lavori pubblici.

4. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

a) *Attività contrattuale e lavori pubblici.* — L'attività contrattuale dell'Amministrazione ha assunto una notevolissima consistenza soprattutto nel campo dei lavori pubblici. Al di fuori di questo settore i contratti della Provincia concernono locazioni di immobili, da adibire a sede di uffici e acquisto di beni per l'esigenza dei servizi. Questi molto spesso d'importo notevole, sono stati stipulati in prevalenza con il sistema della trattativa privata, in ragione del tipo e della qualità della merce acquistata.

In materia di contratti per l'esecuzione di lavori pubblici, in specie per quelli d'importo notevole, l'Amministrazione ha seguito sempre il sistema dell'appalto mediante gara di licitazione privata. Per i lavori di manutenzione è stato fatto, invece, frequente ricorso al sistema dell'esecuzione a mezzo d'Amministrazione diretta. Tale sistema è stato largamente adottato anche per la manutenzione degli edifici pubblici.

In ordine alla esecuzione dei lavori va rilevato che le sospensioni in corso d'opera disposte per motivi stagionali e di ordine tecnico, a volte hanno avuto una lunga durata, il che ha comportato ritardi nell'ultimazione dell'opera stessa.

5. — INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO E SOCIALE.

Gli interventi nel campo economico e sociale, che hanno maggiormente caratterizzato la attività della Provincia, sono stati, anche nel 1969, quelli relativi all'assistenza scolastica e all'istruzione professionale.

Per l'assistenza scolastica, la Provincia si è assunta l'onere del trasporto giornaliero gratuito degli alunni delle scuole d'obbligo, stipulando apposite convenzioni con concessionari di autolinee.

Per l'istruzione professionale, gli interventi si sono concretati nell'affidare in gestione ad Enti specializzati scuole ed istituti professionali istituiti dalla Provincia, nell'intervenire finanziariamente nelle spese sostenute, da altri Enti per la gestione di scuole ed istituti da essi stessi istituiti e, infine, nel concedere contributi per lo svolgimento di singoli corsi professionali a carattere saltuario. Numerose sono state le iniziative assunte in questo settore, alle quali è, però, mancato un efficace piano di coordinamento.

Nel campo dei corsi saltuari la situazione si presenta assai confusa, dato il numero elevato di enti pubblici e privati che intraprendono corsi del genere, talvolta del tutto occasionalmente, l'istruzione professionale rientrando — soltanto marginalmente o in via indiretta — tra le finalità istituzionali degli enti stessi. Appare, quindi, necessario che l'attività della Provincia si svolga sulla base di una organica disciplina legislativa, ora mancante.

Per quanto riguarda l'edilizia popolare, la Provincia ha concesso, ai sensi della legge 14 luglio 1968, n. 7, benefici integrativi a coloro che hanno fruito delle provvidenze statali — previste dalle leggi statali 1° novembre 1965, n. 1079 e 28 marzo 1968, n. 422 — per la costruzione e l'acquisto di abitazioni.

La Provincia, per delega della Regione (da ultimo, con la legge 5 novembre 1968, n. 40), ha provveduto al finanziamento di opere pubbliche.

Altro settore di attività delegata, che merita di essere segnalato, è quello regolato dalla legge regionale 4 ottobre 1965, n. 11, contenente agevolazioni per gli insediamenti industriali: I relativi contributi sono concessi per operazioni di mutui, con cui realizzare infrastrutture (quali aree debitamente adattate e dotate di attrezzature tecniche) occorrenti per la creazione di complessi industriali.

Per la loro rilevanza sociale, va fatto cenno, da ultimo, alle provvidenze a favore dei ciechi civili, che trovano la loro base normativa nella legge regionale 25 agosto 1968, n. 14. Tali provvidenze, che si concretano nella corresponsione di un assegno mensile, sono complementari all'attività che la Provincia svolge istituzionalmente a favore dei ciechi per il loro inserimento nella vita sociale.

IL PRESIDENTE

F.to: Eduardo Greco

L'ESTENSORE

F.to: Vincenzo Prinzivalli